



Provincia di Verona

P.I.

PRONTUARIO PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE

ALLEGATO N. 1 NORME TECNICHE SUI FRONTI COMMERCIALI E AFFACCI SULLE AREE PUBBLICHE VALEVOLE PER LA ATO 1



Sindaco

Flavio Tosi

Vice Sindaco con delega all'Urbanistica

avv. Vito Giacino

Direttore Area Gestione del Territorio

arch. Luciano Marchesini

Coordinatore e Progettista

arch. Mauro Grison

Progettista

arch. Paolo Boninsegna

Coprogettisti Esterni

Arch. M. Masconale

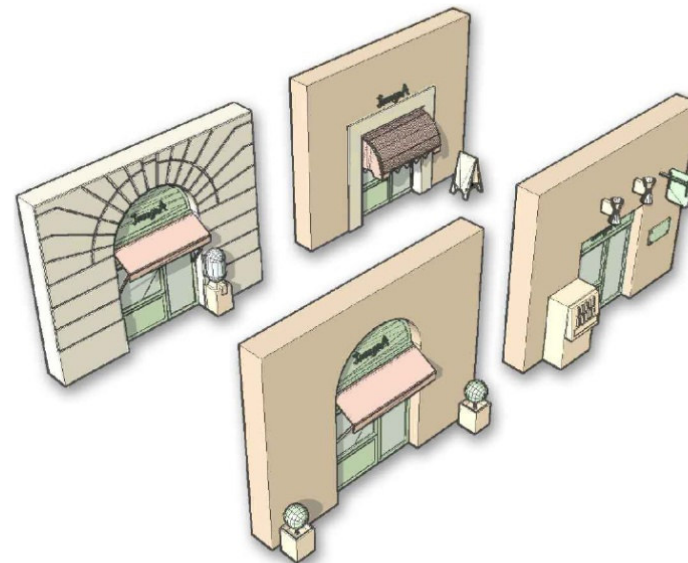
Arch. M. Verdolin

Adottato con D.C.C. n° 59 del 8.9.2011
Approvato con D.C.C. n° 91 del 23.12.2011

ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

NORME TECNICHE OPERATIVE



Direttore area gestione del territorio
arch. Luciano Marchesini

Responsabile del Procedimento
dott. Tatiana Basso

Responsabile Coordinamento Pianificazione Territoriale
arch. Mauro Grison

Responsabile Coordinamento Edilizia Privata
arch. Cristina Salerno

Progettisti Esterni
dott. arch. Matteo Masconale
dott. arch. Marcello Verdolin

Collaboratori al progetto
dott. Claudia Cauteruccio
(Settore Commercio)

arch. Chiara Tassello
(Coordinamento Pianificazione Territoriale)

geom. Giampaolo Zambaldo
(Coordinamento edilizia privata)

dicembre 2010

Aggiornato con DCC nr 5 del 18.02.2016

Sommario

Sommario.....	2
Norme Tecniche sui Fronti Commerciali (ATO 01).....	4
Capo 1 – Disposizioni a carattere generale	4
Art. 1. – Finalità generali	4
Art. 2. – Struttura delle norme.....	4
Art. 3. – Definizione dell’ambito fisico di applicazione delle norme	4
Art. 4. – Prevalenza e specialità delle presenti norme rispetto agli altri regolamenti ed alle norme di attuazione del PRG vigente.	5
Art. 5. – Principi generali di decoro e di tutela	6
Art. 6. – Merceologie non ammissibili nelle aree di rispetto.....	7
Art. 6 bis -- Distanze tra esercizi di produzione artigianale di cibi etnici.....	7
Art. 7. – Contesti particolari e Deroghe.....	7
Capo 2 - Insegne di esercizio	8
Art. 8. – Definizione di insegna di esercizio	8
Art. 9. – Classificazione tipologica delle insegne di esercizio	8
Art. 10. - Insegna incorporata nel piano della vetrina	9
Art. 11. - Insegna dipinta a parete.....	11
Art. 12. - Insegna realizzata su struttura a muro indipendente	12
Art. 13. – Targhe a parete	13
Art. 14. – Insegne a bandiera	15
Art. 15. - Insegna composta da lettere e/o simboli singoli	17
Art. 16. – Insegne composte da tubi fluorescenti.....	19
Art. 17. Art. 18 – Lanterna segnaletica	21
Capo 3 – Tendaggi.....	23
Art. 18. – Definizione dei tendaggi	23
Art. 19. – Classificazione tipologica dei tendaggi.....	23
Art. 20. – Disposizioni generali sui tendaggi	24
Capo 4 – Dispositivi di illuminazione esterna.....	26
Art. 21. – Definizione dei dispositivi di illuminazione esterna	26
Art. 22. – Classificazione tipologica dei dispositivi di illuminazione esterni	26
Art. 23. – Disposizioni generali sui dispositivi di illuminazione esterna	26
Capo 5 – Elementi espositivi aggiuntivi	28
Art. 24. – Definizione degli elementi espositivi aggiuntivi	28
Art. 25. – Classificazione tipologica degli elementi espositivi aggiuntivi.....	28
Art. 26. – Pannelli bidimensionali a muro.....	29
Art. 27. – Bacheche espositive a muro	30

Art. 28. – Devanture decorative e/o espositive	31
Art. 29. – Porta locandine mobili a libro	32
Art. 30. – Porta locandine mobili a leggio	33
Art. 31. – Espositori porta oggetti.....	34
Capo 6 – Dispositivi di protezione	35
Art. 32. – Definizione dei dispositivi di protezione.....	35
Art. 33. – Classificazione tipologica dei dispositivi di protezione	35
Art. 34. – Disposizioni generali sui dispositivi di protezione	35
Capo 7 – Struttura del serramento della vetrina.....	37
Art. 35. – Definizione delle strutture di serramento.....	37
Art. 36. – Classificazione tipologica delle strutture di serramento	37
Art. 37. – Disposizioni generali inerenti la posizione/destinazione funzionale.....	37
Art. 38. – Elenco materiali, finiture, e colorazioni.....	38
Capo 8 – Distributori automatici di beni o servizi	39
Art. 39. – Definizione dei distributori automatici.....	39
Art. 40. – Classificazione tipologica dei distributori automatici	39
Art. 41. – Disposizioni generali inerenti la posizione/destinazione funzionale.....	39
Capo 9 – Fioriere ed apparati scultorei decorativi	41
Art. 42. – Definizione di fioriere ed apparati scultorei decorativi	41
Art. 43. – Classificazione tipologica delle fioriere e degli apparati decorativi	41
Art. 44. – Disposizioni generali inerenti la posizione/destinazione funzionale.....	41
Capo 10 –Eccezioni, integrazioni, sanzioni	43
Art. 45. – Preesistenze dotate di pregio storico / architettonico.....	43
Art. 46. – Integrazioni e modifiche	44
Art. 47. – Sanzioni	44

Norme Tecniche sui Fronti Commerciali (ATO 01)

Capo 1 – Disposizioni a carattere generale

Art. 1. – Finalità generali

- I. Il presente Atto Normativo in applicazione degli artt. 26 e 27 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO”:
 - a) previa analisi delle tipologie edilizie, esclude le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali e con la tradizione locale;
 - b) detta specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite e con particolare riferimento:
 1. al prontuario della sistemazione dei fronti commerciali relativamente all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno;
 2. all'utilizzo dei materiali di finitura;
 3. alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi detrattori da evitare.
- II. La normativa dei “Fronti Commerciali ed Affacci sulle aree pubbliche” si prefigge, attraverso la raccolta, il riordino e la riformulazione delle disposizioni di carattere architettonico tipologico in materia di insegne di esercizio, tendaggi, dispositivi di illuminazione esterna, elementi espositivi aggiuntivi, dispositivi di protezione, strutture del serramento, distributori automatici, elementi decorativi, di redigere criteri e norme disciplinanti le tipologie architettoniche e le modalità esecutive finalizzate al recupero dell'immagine storica delle vie commerciali negli ambiti descritti al successivo articolo 3.
- III. Tali disposizioni si applicano a tutti i nuovi interventi che implicino o meno procedure per l'ottenimento del titolo edilizio, ed altresì a tutti gli interventi sull'esistente, quando ne comportino la sostituzione o la modifica dell'aspetto esteriore.

Art. 2. – Struttura delle norme.

- I. Il presente Atto Normativo, è composto da un fascicolo normativo principale e un fascicolo cartografico allegato.
- II. Il fascicolo normativo principale contiene il corpo degli articoli corredati da schemi grafici illustrativi.
- III. Il fascicolo cartografico allegato contiene le tavole identificative delle aree soggette al presente Atto Normativo con le vie, i numeri civici in vigore alla data della sua approvazione, la classificazione delle Vie Commerciali Omogenee e la delimitazione delle Aree di Rispetto, definite secondo i criteri esposti agli articoli seguenti.

Art. 3. – Definizione dell'ambito fisico di applicazione delle norme

- I. L'ambito territoriale di applicazione del presente Atto Normativo è quello perimetrato e definito dal P.A.T. come ATO 01. Esso include i quattro quartieri facenti parte del Centro Storico: Città Antica, San Zeno, Veronetta e Cittadella. Tale perimetro è riportato nelle tavole allegate insieme alle strade e piazze con i relativi numeri civici e alla classificazione delle Vie Commerciali Omogenee.
- II. Le strade e piazze incluse nell'ATO 01 sono state ripartite in quattro classi distinte dalla Categoria I alla Categoria IV. Le strade e piazze comprese nelle “Vie commerciali Omogenee di Categoria I e II” sono caratterizzate in prevalenza da un'edilizia a carattere storico e da presenze di rilevante

valore culturale e/o monumentale. Le strade e piazze comprese nelle “Vie Commerciali Omogenee di Categoria III e IV” sono caratterizzate in prevalenza da un’edilizia di più recente formazione, generalmente con minore valore storico, architettonico e culturale.

- III. La categoria di appartenenza del fronte commerciale di ogni singola attività, corrisponde alla categoria della via su cui è rivolto.
- IV. Il presente Atto Normativo intende dare disposizioni unitarie di comportamento alle singole attività economiche. Nel caso in cui una attività sviluppasse il proprio fronte commerciale su due vie distinte come a titolo di esempio nei fabbricati d’angolo, o ci fosse un cambio di categoria della Via Commerciale Omogenea lungo il fronte medesimo, o si verificasse una situazione di parziale ambiguità nella definizione di appartenenza a due categorie distinte a causa della geometria dello spazio urbano, per esempio nel caso di alcune piazze, slarghi o biforcazioni, si applica la clausola di salvaguardia per cui viene considerata valida la categoria più restrittiva tra quelle di pertinenza.
- V. Le disposizioni espresse dal presente Atto Normativo si applicano ai fronti commerciali su area pubblica e/o privata stabilmente aperte al pubblico quali porticati lungo strade o piazze, gallerie di collegamento pedonale prive di dispositivi di chiusura. Esse hanno valore indicativo di uniformità progettuale per i fronti commerciali realizzati nelle aree private rimanenti quali cortili o gallerie interne e/o chiudibili negli orari non di esercizio.
- VI. Tutte le aree esterne al centro Storico, così come definite ai commi I e II del presente articolo, rimangono soggette ai soli disposti dei regolamenti citati al successivo art. 4.
- VII. La “Via Commerciale Omogenea” viene definita come area pubblica (strada o piazza) nella quale si verificano situazioni tra loro analoghe e compatibili.
- VIII. Le “Aree di Rispetto” sono quelle aree pubbliche per le quali sono previste discipline particolari riguardanti le merceologie ammissibili.

Art. 4. – Prevalenza e specialità delle presenti norme rispetto agli altri regolamenti ed alle norme di attuazione del PRG vigente.

- I. Il presente Atto Normativo disciplina gli aspetti tipologici, architettonici ed urbanistici dei fronti commerciali.
- II. Le presenti disposizioni hanno natura speciale e prevalgono su ogni altra normativa regolamentare comunale e sulle norme di attuazione del PRG attualmente vigenti,
- III. Esse non sostituiscono od esauriscono le altre disposizioni di carattere amministrativo e/o tributario inerenti le attività commerciali, artigianali e terziarie presenti nella normativa nazionale e/o in altri regolamenti regionali, provinciali e comunali. Per quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, viene quindi fatto esplicito rinvio agli altri regolamenti specialistici di ogni settore.
- IV. Per tutto quanto concerne gli aspetti amministrativi dell’insediamento delle attività commerciali, si fa riferimento al **“Regolamento per l’insediamento delle attività commerciali”**, reperibile presso gli uffici e sulle pagine web del C.d.R. Commercio ed Attività Produttive del Comune di Verona.
- V. Per tutto quanto concerne la definizione degli altri aspetti legati alle insegne di esercizio e alla pubblicità, si rinvia al **“Regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni”**, reperibile presso gli uffici e sulle pagine web del C.d.R. Tributi del Comune di Verona.
- VI. Per tutto quanto concerne i dispositivi di arredo, copertura, protezione e accessori dei plateatici, si rinvia agli specifici **“Criteri tecnici relativi agli elementi di arredo, di copertura ed accessori dei plateatici”**.
- VII. Per tutto quanto concerne altri aspetti legati all’occupazione di spazi ed aree pubbliche, si rinvia al **“Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”**, reperibile presso gli uffici e sulle pagine web del C.d.R. Commercio ed Attività Produttive del Comune di Verona.
- VIII. Per tutto quanto concerne gli aspetti inerenti alle procedure edilizie, si rinvia al **“Regolamento edilizio”** e alle **“Norme Tecniche Attuative”** dello strumento urbanistico.

Art. 5. – Principi generali di decoro e di tutela

- I. Viene fatto obbligo ai proprietari e gestori delle attività oggetto del presente Atto Normativo insediate nel territorio della ATO 01, di mantenere gli ambiti fronte strada delle proprie sedi in condizioni di decoro adeguate al contesto urbano di centro storico.
- II. Tutti gli elementi costitutivi dell'architettura e dell'arredo dell'attività economica rivolti al fronte strada, devono essere puliti e presentare trattamenti e/o verniciature uniformi senza ammaloramenti delle superfici tali da comprometterne l'estetica e/o la funzionalità.
- III. Nel caso di modifica di qualsiasi elemento costitutivo del fronte commerciale, è fatto obbligo di ripristinare lo stato preesistente all'elemento rimosso o, in alternativa, attuare procedimenti migliorativi.
- IV. Ogni nuovo componente architettonico del fronte commerciale deve essere realizzato nel rispetto degli apparati decorativi ed architettonici delle facciate degli edifici e dei marciapiedi senza causare alterazioni permanenti.
- V. Sulle facciate di edifici in mattoni faccia a vista o materiale lapideo faccia a vista, soggetti a vincolo monumentale come da D.Lgs. 42/2004, non sono ammissibili tutte le installazioni che prevedano forature o alterazioni permanenti di tali superfici.
- VI. Obbligo di manutenzione e pulizia degli spazi antistanti alle attività economiche degradati in maniera diretta o indiretta dall'espletamento delle funzioni specifiche dell'attività stessa.
- VII. Gli allestimenti interni delle vetrine visibili dagli spazi pubblici, dovranno conformarsi a criteri di ordine e decoro adeguati al contesto urbano di centro storico, evitando di utilizzare tali spazi come luoghi di accatastamento e/o deposito di materiali o merci.
- VIII. Al fine di rendere comprensibile l'attività svolta, qualora venissero apposte su pannelli esterni e/o vetrine diciture in lingua straniera, viene fatto obbligo di riportare le medesime anche in lingua italiana.
- IX. Viene fatto divieto di realizzare scritte di carattere pubblicitario o descrittivo delle attività svolte all'interno del fronte commerciale tramite composizioni di caratteri adesivi precari o disordinati.
- X. Le insegne di esercizio sono consentite di norma al piano terra degli edifici. Le attività che si collocano nei soli piani superiori, non al piano terra del fabbricato, hanno la possibilità di installare all'interno della forometria delle finestre o porte-finestre le proprie insegne di esercizio, occupando il 20% della forometria. Nel caso di negozio o attività economica che si espanda su più piani, ai livelli superiori sono consentiti elementi grafici di richiamo che ne rafforzino la percezione unitaria o in alternativa la ripetizione del logo o dell'insegna di esercizio. Nel caso di ripetizione dell'insegna di esercizio e/o del logo dell'attività, essi potranno arrivare ad occupare al massimo il 20% della singola forometria e tale superficie non può essere cumulativa per più forometrie.
- XI. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.
- XII. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari facenti parte del fronte commerciale devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- XIII. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari facenti parte del fronte commerciale avranno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso eventualmente impiegato, divenga sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
- XIV. Gli elementi normati ed eventualmente consentiti dal presente Atto Normativo non dovranno arrecare pregiudizio ai diritti o pericolo a terzi.

Art. 6. – Merceologie non ammissibili nelle aree di rispetto

- Nelle aree di rispetto identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche, le seguenti attività non sono ammissibili né come nuove aperture né come subentri:
 - a) Phone center.
 - b) Kebab e cibi etnici.
 - c) Supermercati / supermarket / market.
 - d) Sexy-shop, rivendita di articoli erotici
 - e) Cinema a luci rosse.
 - f) Distributori di carburanti.
 - g) Officine di riparazione o compravendita di accessori per auto e moto.
 - h) Gommisti.
 - i) Elettrauto.
 - j) Lavanderie self-service.

Art. 6 bis – Divieto di modifica d'uso e di apertura di esercizi per la produzione e vendita di cibi etnici e di friggitorie da asporto

Al fine di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico ed anche di tutelare la tradizione e la tipicità culturale italiana, nell'ambito territoriale di applicazione del presente allegato (ATO 01), non sono ammesse aperture ex novo di attività artigianali del settore alimentare che producano e vendano cibi la cui preparazione possa provocare effetti che incidano sul decoro delle aree tutelate ed in particolare:

- attività che vendano il prodotto fritto in via esclusiva o prevalente (friggitorie, panzerotterie). Si può considerare prevalente la produzione di alimenti fritti quando la loro offerta superi il 50% della produzione artigianale del locale;
- attività che vendano per asporto cibi etnici, riferibili alla cultura orientale e medio orientale (kebab, gyros).

Non sono ammesse inoltre attivazioni di esercizi commerciali che vendano in via esclusiva o prevalente cibi etnici. La prevalenza si realizza quando i cibi etnici superino il 50% dell'offerta gastronomica.

Sono vietati i mutamenti, nel senso sopra descritto, del genere alimentare degli esercizi che siano esistenti alla data di adozione del presente articolo e i cambiamenti dell'uso di edifici o locali all'uopo necessari.

Art. 7. – Contesti particolari e Deroghe

- I. Il seguente Atto Normativo non ha effetto su eventuali ulteriori prescrizioni di tutela espressi dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici o in sede di autorizzazione paesaggistica o culturale nei particolari contesti per i quali sussistano vincoli ai sensi del Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mmi.)

In casi di tutto particolari e con puntuale e specifica motivazione, si può derogare alle disposizioni del presente Atto Normativo, sottoponendo preventivamente il progetto all'esame e alla valutazione della Giunta Comunale, la quale si esprimerà sulla base dei criteri esposti ai commi seguenti.

- II. Le eventuali deroghe potranno essere invocate rispettando i seguenti criteri:
 - a) All'interno di progettazioni con caratterizzazioni particolarmente qualificanti e/o innovative sotto il profilo architettonico ed urbano.
 - b) Per problematiche tecniche che non possano essere diversamente risolte nel rispetto delle prescrizioni del presente Atto Normativo.
 - c) Nella ricerca di soluzioni specifiche all'interno di interventi di restauro e/o trasformazione di fronti commerciali soggetti a vincolo come da art. 45, del presente.

Capo 2 - Insegne di esercizio

Art. 8. – Definizione di insegna di esercizio

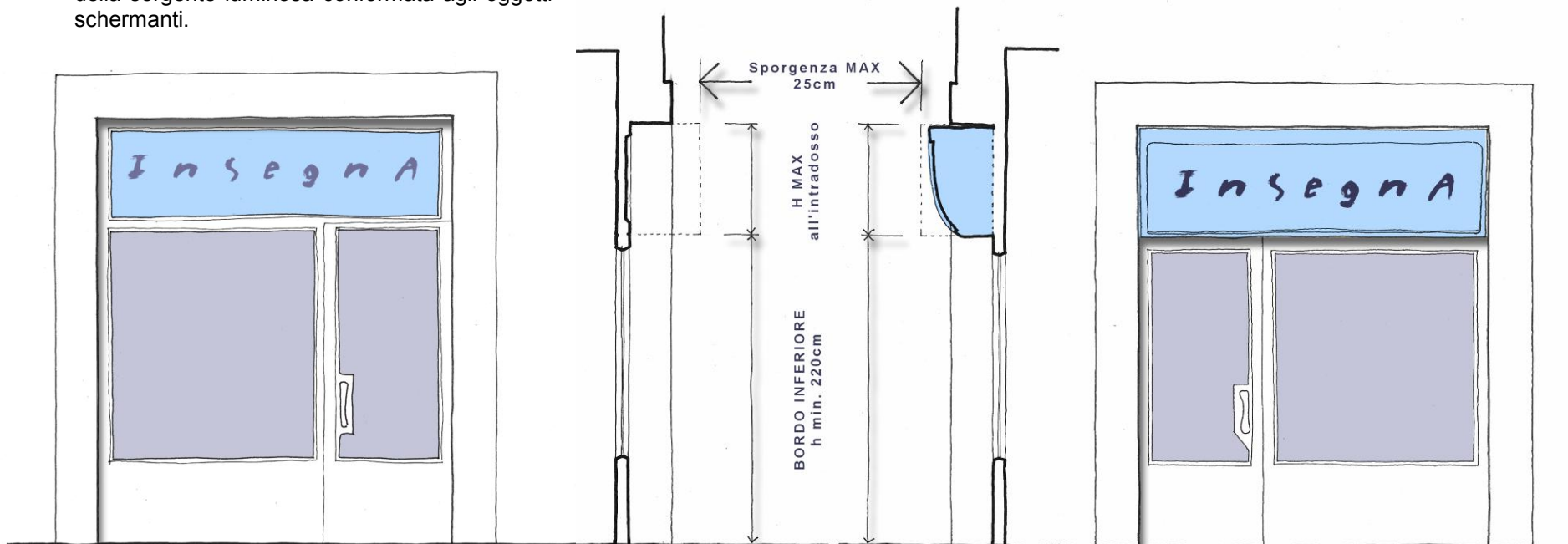
- I. Si definisce **“insegna di esercizio”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, da loghi grafici di identificazione dell'attività, nonché dai nomi dei merceologie legate all'attività medesima, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; essa può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- II. Le superfici colorate o decorate riportanti il logo, il nome dell'attività, i nomi delle merceologie legate all'attività medesima, sono da considerarsi come **“insegna di esercizio”**.
- III. Vengono esclusi dalla definizione di cui al comma precedente tutti i nomi e/o loghi grafici direttamente legati ai singoli prodotti o marchi commercializzati che vengono considerati a tutti gli effetti come pubblicità.
- IV. All'interno delle aree facenti parte del Centro Storico, sono ammesse esclusivamente insegne di esercizio con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni contenute nel presente Atto Normativo.
- V. Su Corso Porta Nuova le **“insegna di esercizio”** del tipo **“dipinta a parete”**, **“realizzata su struttura a muro indipendente”** e **“composta da lettere e/o simboli singoli”** possono essere installate anche sul fronte e in colmo dell'edificio ove è situata la sede dell'attività.

Art. 9. – Classificazione tipologica delle insegne di esercizio

- I. Ai fini del presente Atto Normativo, le insegne di esercizio vengono suddivise nei seguenti gruppi:
 - a) **Insegna incorporata nel foro della vetrina**: insegna realizzata direttamente su vetro oppure costituita da elementi organici al serramento, bidimensionali o tridimensionali, ad un unico elemento o a caratteri singoli, interni alle aperture delle vetrine, delle porte e delle finestre.
 - b) **Insegna dipinta a parete**: insegna dipinta direttamente a parete di elevata qualità formale.
 - c) **Insegna realizzata su struttura a muro indipendente**: insegna, completata eventualmente da simboli e da marchi realizzata su struttura indipendente a carattere bidimensionale e/o tridimensionale, posta fuori dalle aperture delle vetrine, delle porte e delle finestre, parallela alla superficie di facciata.
 - d) **Targhe a parete**: supporto piano o in bassorilievo, riportante scritte in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da simboli e da marchi, indipendente dagli elementi strutturali della vetrina, di modeste dimensioni, posto fuori dalle aperture delle vetrine e delle porte, parallelo alla superficie di facciata. Le targhe a parete vengono suddivise in ulteriori tre tipologie:
 - Targhe per attività a carattere istituzionale;
 - Targhe per attività a carattere commerciale, artigianale o di attività terziarie in generale;
 - Targhe per attività professionali.
 - e) **Insegne a bandiera**: insegna avente carattere bidimensionale o tridimensionale con struttura indipendente dagli elementi strutturali della vetrina, posta fuori dalle aperture delle vetrine e porte non parallele alla superficie di facciata dell'edificio.
 - f) **Insegna composta da lettere e/o simboli singoli**: insegna costituita da elementi singoli a carattere bidimensionale o tridimensionale, con struttura indipendente dagli elementi costitutivi della vetrina posta fuori dalle aperture delle vetrine e porte al piano terreno.
 - g) **Insegna composta da tubi fluorescenti**: insegna costituita da elementi tubolari fluorescenti come neon o assimilabili, con portamento parallelo alla facciata o ortogonale ad essa, interna o esterna al foro della vetrina, delle porte o delle finestre.
 - h) **Lanterna segnaletica**: dispositivo eventualmente riportante l'insegna, costituita da un corpo illuminante sostenuto da un elemento strutturale a sbalzo.

Art. 10. - Insegna incorporata nel piano della vetrina

- I. L'insegna incorporata nel piano vetrina è la tipologia preferenziale ed è per questo ammissibile nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. L'insegna deve essere inserita nei sopraluce delle aperture delle vetrine e/o delle porte e delle finestre presenti al solo piano terreno purché nel rispetto dei parametri igienico sanitari di aeroilluminazione.
- III. Le insegne costituite da scritte e/o i loghi eventualmente riportati direttamente sulle vetrine, realizzati con film adesivo o in qualunque modo stampati o applicati, devono rispettare una composizione grafica regolare ed armoniosa. Tali scritte e/o loghi non devono essere ripetuti più di una volta per singolo foro di vetrina, porta e/o finestra. Tali scritte e/o i loghi non potranno dar luogo a insiemi disordinati di lettere di colori diversi tra loro.
- IV. La sporgenza massima dell'insegna, comprensiva di cornici o supporti, non deve superare i 25cm dalla superficie della facciata del fabbricato.
- V. Tale tipologia di insegna deve preferibilmente essere opaca non luminosa o illuminata da dispositivi esterni ad essa.
- VI. Sono considerati ammissibili soluzioni con struttura scatolare traforata in cui la percentuale di foratura sia inferiore al 30% della superficie dell'insegna.
- VII. Sono altresì considerate ammissibili soluzioni che, sfruttando il risalto del controluce, impieghino l'insegna come elemento opaco di schermatura della sorgente luminosa conformata agli oggetti schermanti.



VIII. Le insegne composte da tubi fluorescenti interne al piano vetrina, sono trattate al capo 17.



Art. 11. - Insegna dipinta a parete

- I. Le insegne dipinte a parete sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. L'insegna dipinta a parete può derivare dal recupero di una preesistenza o proposta *ex-novo*, esclusivamente nell'ambito di restauri architettonici, nel rispetto delle disposizioni del "Atto Normativo Edilizio".
- III. Per la definizione delle proporzioni e la scelta dei colori devono seguire due diverse procedure:
 - a) nei casi derivanti da una preesistenza, le proporzioni e i colori deriveranno direttamente dall'analisi dettagliata dell'esistente, verrà presentato il rilievo dello stato attuale in scala 1:20, con le indicazioni sullo stato di degrado, l'analisi dei colori rilevati, le indicazioni tecniche dettagliate sui trattamenti che si intendono attuare ai fini del recupero ed i campioni dei colori che si intendono impiegare per l'eventuale ritocco;
 - b) per le situazioni corrispondenti alle proposte *ex-novo*, la presentazione del bozzetto in scala 1:20, realisticamente simulato anche sotto il profilo cromatico, sarà accompagnata dai campioni di colore prescelti e da una chiara illustrazione testuale dei criteri di scelta.

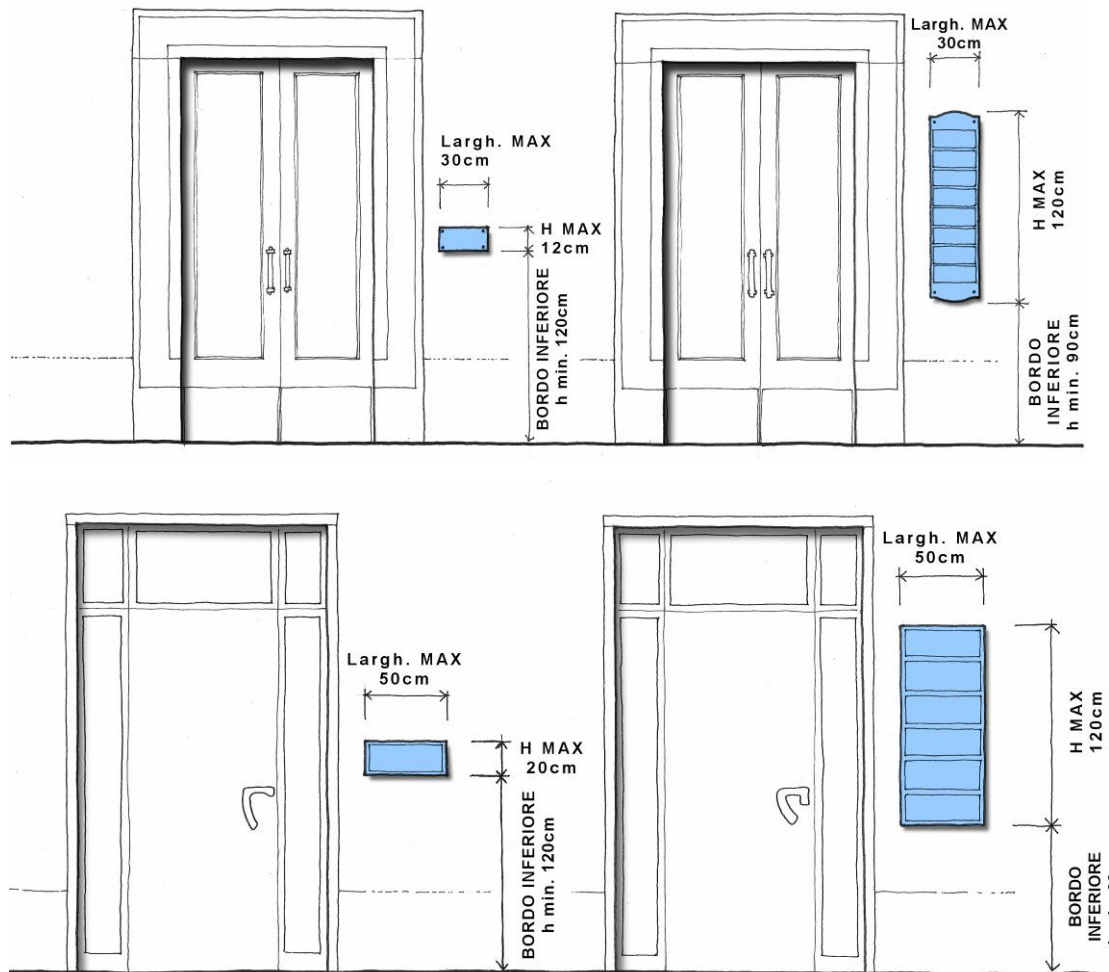
Art. 12. - Insegna realizzata su struttura a muro indipendente

- I. Le insegne realizzate su struttura a muro indipendente, sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Tali insegne caratterizzate dalla loro aderenza per tutta la superficie all'edificio in cui si insedia l'attività economica, non sono soggette a distanze minime dal ciglio della strada.
- III. La sporgenza massima dell'insegna, comprensiva di cornici o supporti, non deve superare i 25cm dalla superficie della facciata su cui tale struttura è fissata.
- IV. La larghezza complessiva non può superare la dimensione del foro della vetrina eventualmente comprensivo delle proprie cornici architettoniche. L'altezza del bordo superiore dell'insegna troverà il suo limite massimo nel bordo inferiore di eventuali partiture architettoniche quali cornici o marcapiani, o allineamenti architettonici di forometrie posti al piano direttamente soprastante. L'altezza massima di tale elemento non potrà comunque superare i 70cm. Le misure si intendono comprensive di eventuali supporti o cornici.
- V. L'altezza minima del limite inferiore è data dal bordo superiore del foro vetrina e/o delle sue eventuali cornici architettoniche, essa non potrà mai essere inferiore ai 220cm dal piano di calpestio sottostante.
- VI. Tale tipologia di insegna deve preferibilmente essere opaca non luminosa o illuminata da dispositivi esterni ad essa.
- VII. Sono considerati ammissibili soluzioni con struttura scatolare traforata in cui la percentuale di foratura sia inferiore al 30% della superficie dell'insegna.
- VIII. Le insegne appartenenti ad una singola attività economica, devono essere tra loro coerenti e proporzionate, andando a ricercare allineamenti, fogge, dimensioni, materiali e colori corrispondenti.
- IX. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.

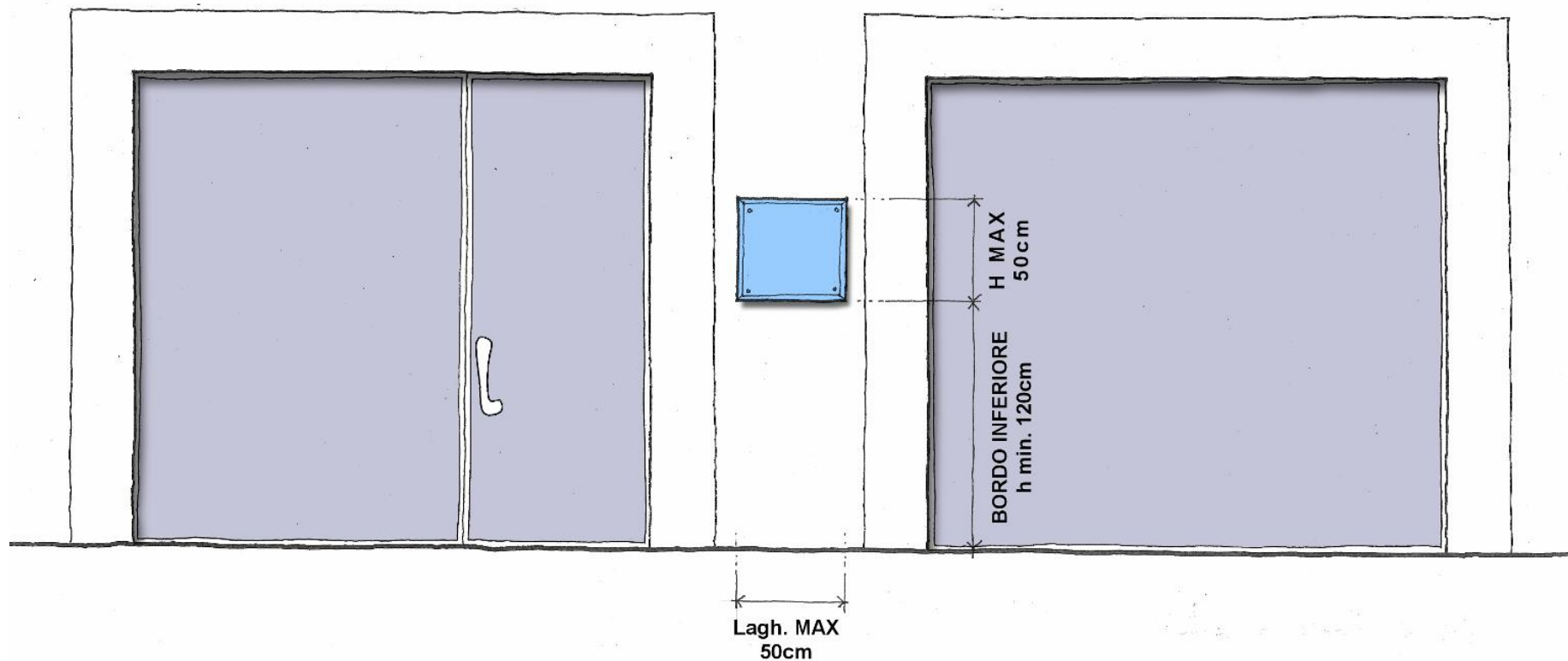


Art. 13. – Targhe a parete

- I. La targa a parete è ammissibile nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Essendo le targhe a parete caratterizzate in linea di massima da una sporgenza limitata in virtù della loro bidimensionalità e dall'aderenza per tutta la loro superficie all'edificio in cui si insedia l'attività economica, non sono soggette a distanze minime dal ciglio della strada. Viene comunque posto un limite massimo di sporgenza dal piano di facciata dell'edificio di 10cm.
- III. Per ogni attività, può essere applicata una sola targa singola o un solo gruppo di targhe professionali omogeneamente organizzato.
- IV. Nel caso di targa professionale singola, le dimensioni massime in altezza ed in larghezza nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria I e II non devono superare la misura di 30x12cm in altezza, mentre per le Vie Commerciali Omogenee di categoria III e IV, esse non devono superare la misura di 50x20cm. Le misure si intendono comprensive di eventuali supporti o cornici. L'altezza minima del bordo inferiore dovrà essere maggiore di 120cm.
- V. Nel caso di gruppo di targhe professionali omogeneamente organizzato, le dimensioni massime in altezza ed in larghezza nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria I e II non devono superare la misura di 30x120cm, mentre per le Vie Commerciali Omogenee di categoria III e IV, esse non potranno superare la misura di 50x120cm. Le misure si intendono comprensive di eventuali supporti o cornici. L'altezza minima del bordo inferiore dovrà essere maggiore di 90cm.
- VI. Le targhe commerciali installate su edifici di tutte le categorie, devono rispettare la dimensione massima di 50x50cm. L'altezza minima del bordo inferiore dovrà essere maggiore di 120cm, il bordo superiore dovrà comunque trovare il suo limite massimo nell'altezza massima del foro della vetrina o nella sua eventuale cornice.

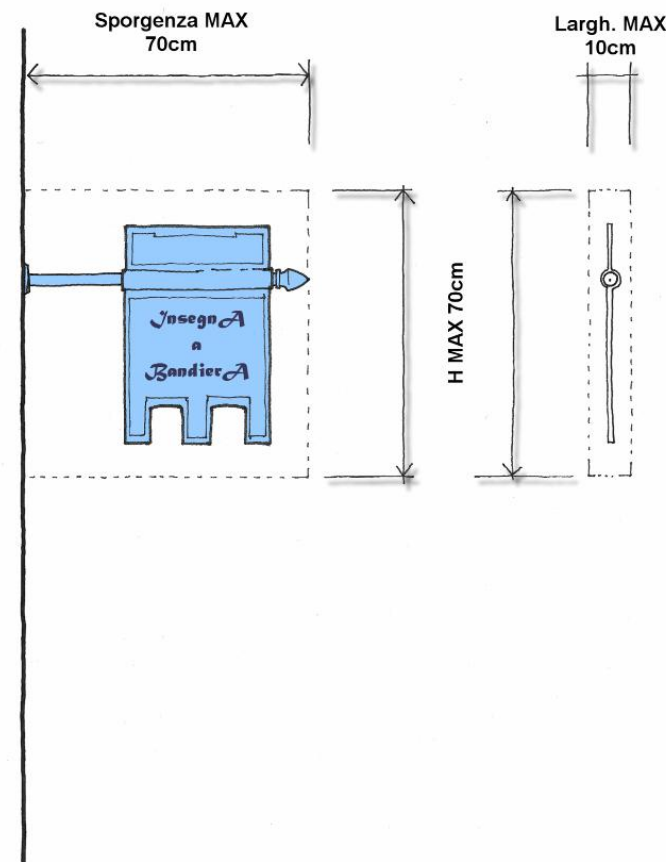
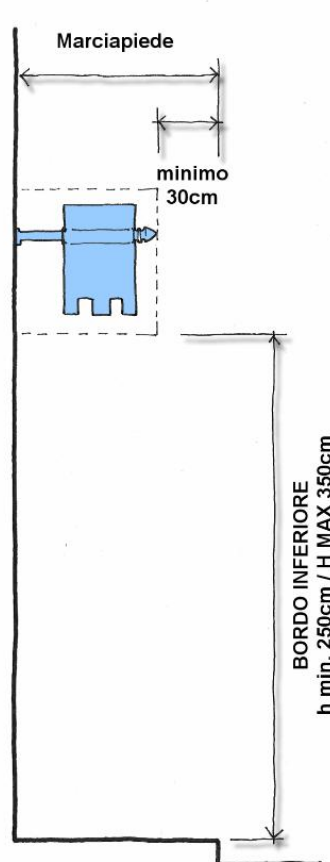


- VII. Le targhe istituzionali non sono soggette a dimensioni o collocazioni predefinite.
- VIII. Tale tipologia di insegna deve preferibilmente essere opaca non luminosa o illuminata da dispositivi esterni ad essa.
- IX. Sono considerati ammissibili soluzioni con struttura scatolare traforata in cui la percentuale di foratura sia inferiore al 30% della superficie dell'insegna.
- X. Sono altresì considerate ammissibili soluzioni che, sfruttando il risalto del controluce, impieghino l'insegna come elemento opaco di schermatura della sorgente luminosa conformata agli oggetti schermanti.
- XI. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.



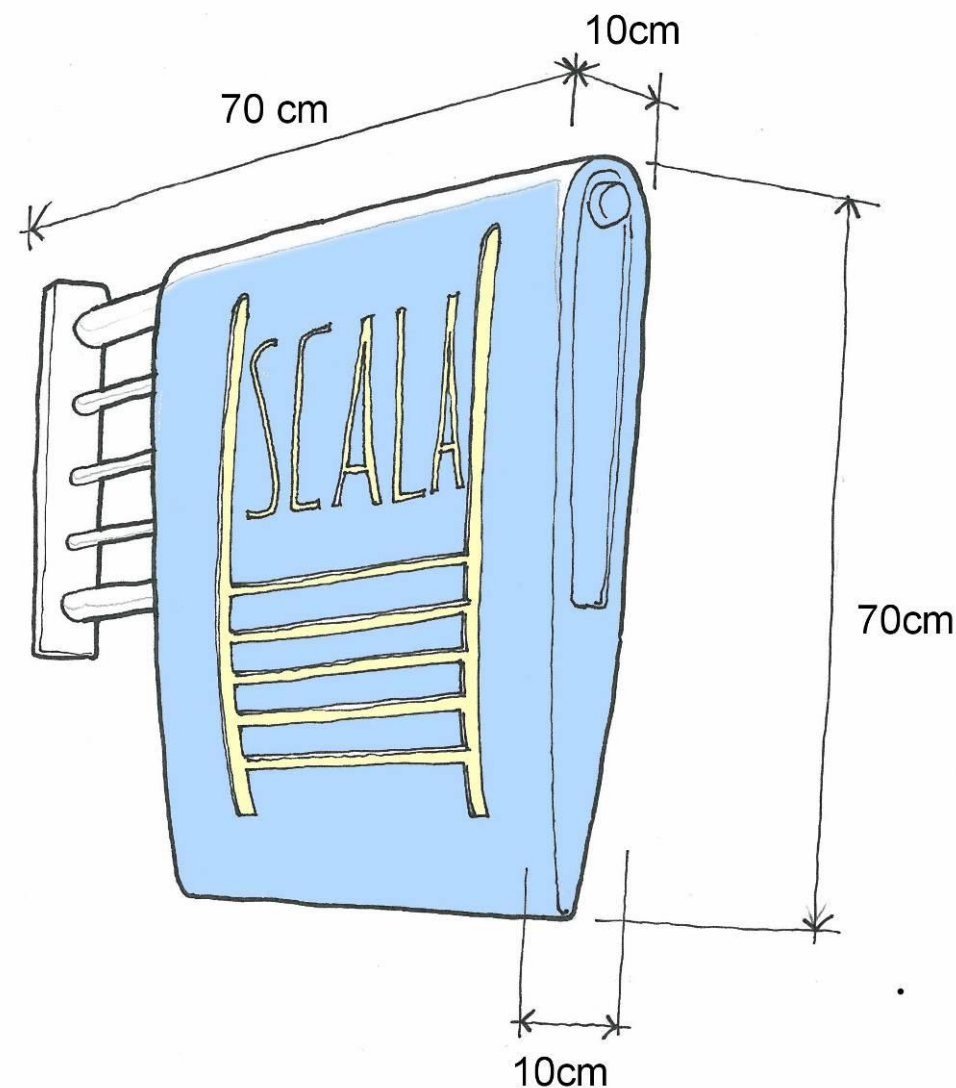
Art. 14. – Insegne a bandiera

- I. Le insegne a bandiera sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria II e IV identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- I bis. Nelle vie Commerciali Omogenee di categoria I, per le attività economiche interne che si svolgono dentro i condomini o nei cortili condominiali e che non hanno un pubblico affaccio sulla via, l'Amministrazione previa valutazione del rispetto dei valori artistici e storici del palazzo e del luogo potrà autorizzare l'installazione delle insegne a bandiera.
- II. Per quanto riguarda le Farmacie, per effetto della Legge Regionale n.64/1994, art.8, comma 2, è obbligatoria l'installazione dell'insegna a bandiera luminosa. Essa dovrà essere a forma di croce e di colore verde. Non è ammesso alcun elemento aggiuntivo.
- III. Per quanto riguarda l'insegna dei Monopoli di Stato e delle Ricevitorie del Lotto/Scommesse, è sempre ammessa la loro installazione in coerenza agli strumenti legislativi nazionali e alle indicazioni specifiche del Nucleo Operativo di Verona della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Nelle strade di tipo I e sugli edifici sottoposti a vincolo monumentale, ovunque ubicati, esse dovranno obbligatoriamente essere realizzate con materiali di tipo tradizionale che possano garantire un omogeneo inserimento dell'insegna nel contesto di facciata con l'esclusione di qualsiasi tipo di illuminazione diretta come pure di faretti esterni.
- IV. Le insegne a bandiera, comprensive di strutture ed apparati decorativi e/o illuminanti, non devono superare la sporgenza massima dal filo della facciata di 70cm. Questa sporgenza massima deve comunque rispettare la distanza di 30cm dal bordo del marciapiede sottostante o dalla carreggiata. Si potrà quindi verificare il caso in cui marciapiedi con larghezza inferiore a 100cm determinino una progressiva riduzione della dimensione dell'insegna a bandiera fino al suo azzeramento. La collocazione di insegne a bandiera su vie prive



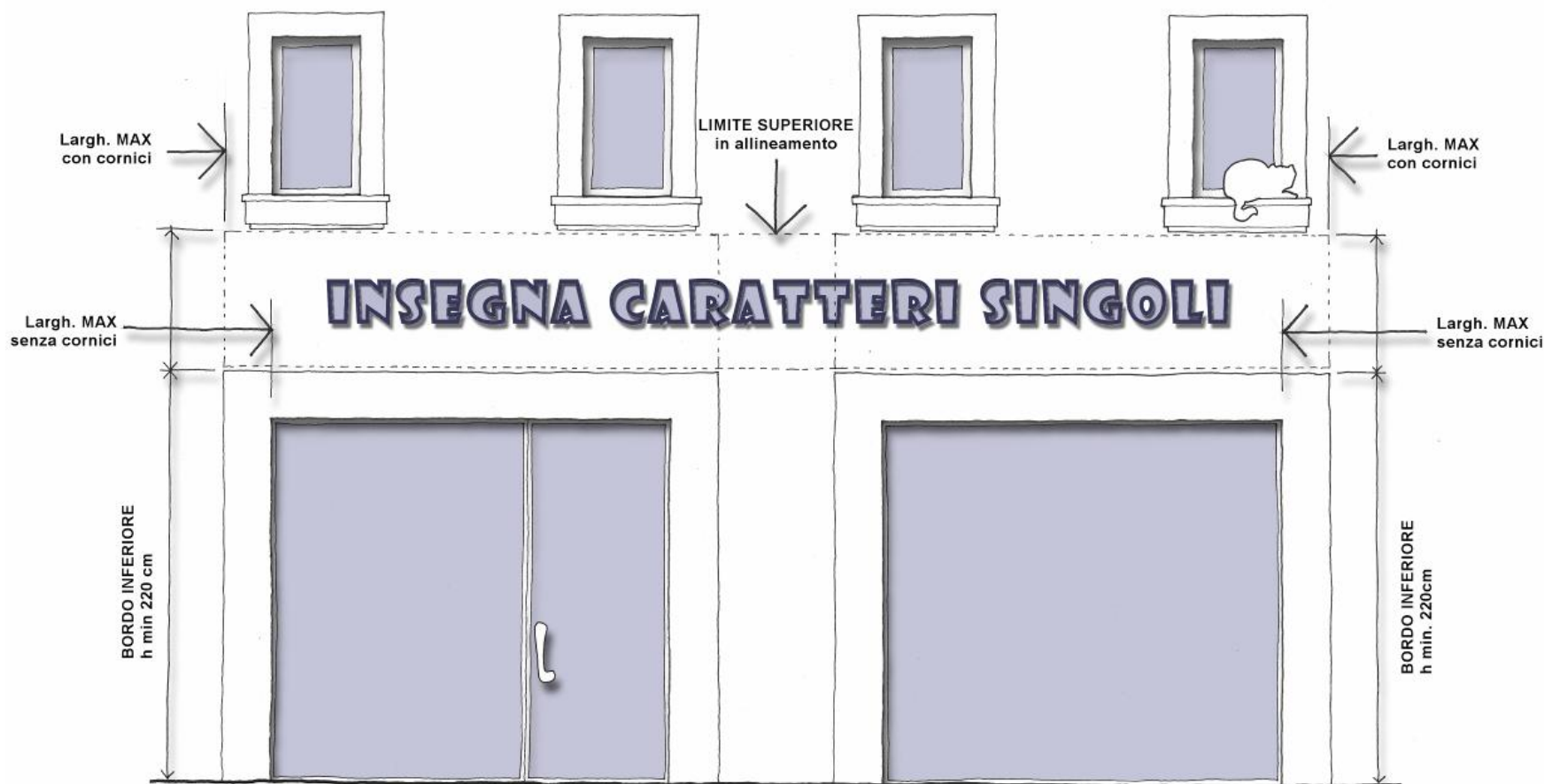
di marciapiedi o con marciapiedi di esigua dimensione, è consentita esclusivamente previo parere del C.d.R. Traffico.

- V. Il bordo inferiore delle insegne a bandiera, deve avere un'altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di 250cm ed una massima 350cm.
- VI. Le dimensioni massime complessive dell'insegna a bandiera, comprensive di strutture ed apparati decorativi e/o illuminanti, non possono superare i 70cm già citati per la sporgenza dal piano di facciata, 70cm per l'altezza del manufatto e 10cm di spessore.
- VII. Tale tipologia di insegna deve preferibilmente essere opaca non luminosa o illuminata da dispositivi esterni ad essa.
- VIII. Sono considerati ammissibili soluzioni con struttura scatolare traforata in cui la percentuale di foratura sia inferiore al 30% della superficie dell'insegna.
- IX. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.



Art. 15. - Insegna composta da lettere e/o simboli singoli

- I. Le insegne composte da lettere e/o simboli sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Tali insegne composte da lettere e/o simboli, pur essendo aderenti per tutta la loro superficie agli edifici nei quali è insediata l'attività economica, non devono sporgere più di 10cm dal piano di facciata.
- III. Gli eventuali elementi di alimentazione elettrica devono essere occultati o collocati in modo tale da ottenere un effetto ordinato ed il più possibile

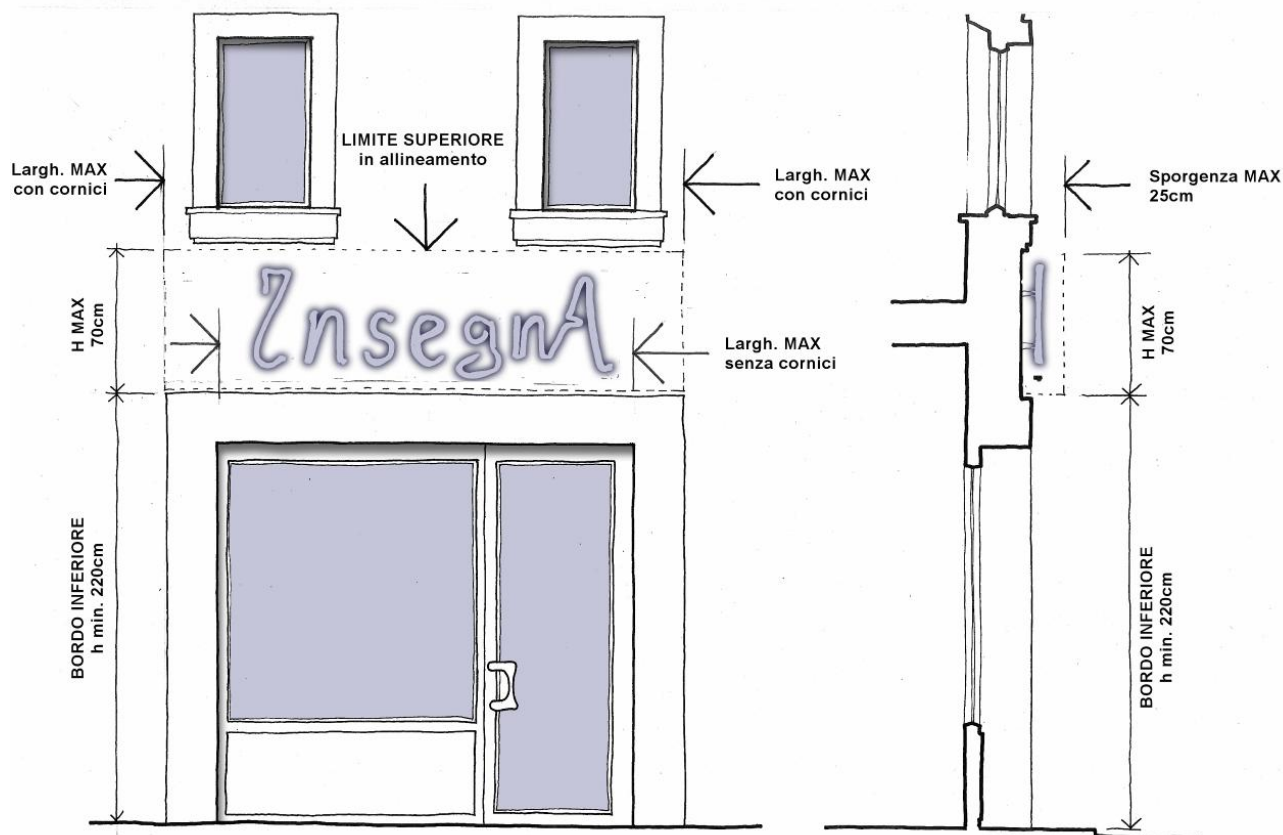


mimetico rispetto all'edificio.

- IV. Il posizionamento delle lettere o dei loghi deve avvenire nel rispetto degli apparati architettonici e decorativi dell'edificio al quale vengono applicate.
- V. La proporzione complessiva del gruppo di caratteri e/o loghi che compongono l'insegna, non può superare la dimensione del foro della vetrina e/o del gruppo contiguo di vetrine eventualmente interessate, comprensive delle proprie cornici architettoniche. L'altezza del bordo superiore del gruppo di caratteri e/o loghi non deve oltrepassare il bordo inferiore di eventuali partiture architettoniche quali cornici o marcapiani, o allineamenti architettonici di forometrie posti al piano direttamente soprastante. Tali elementi costituiranno il limite massimo in altezza, fermo restando il fatto che tale limite non potrà comunque superare i 70cm.
- VI. Per le attività di interesse pubblico, come ad esempio sedi Municipali, Sanitarie, biblioteche, musei, teatri, sedi di istituti scolastici e/o universitari, esse potranno essere inserite anche ai piani superiori. Viene altresì permesso in questi casi specifici, di derogare anche alle dimensioni e proporzioni regolamentari. Viene demandato quindi agli enti preposti la valutazione sull'ammissibilità delle soluzioni progettuali proposte.
- VII. Le lettere e i loghi che compongono questo tipo di insegna, devono avere materiali, finiture e colorazioni degli elementi, coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.
- VIII. Tale tipologia di insegna deve preferibilmente essere opaca non luminosa o illuminata da dispositivi esterni ad essa.
- IX. Sono considerati ammissibili soluzioni con struttura scatolare traforata in cui la percentuale di foratura sia inferiore al 30% della superficie dell'insegna.
- X. Sono altresì considerate ammissibili soluzioni che, sfruttando il risalto del controluce, impieghino l'insegna come elemento opaco di schermatura della sorgente luminosa conformata agli oggetti schermanti.

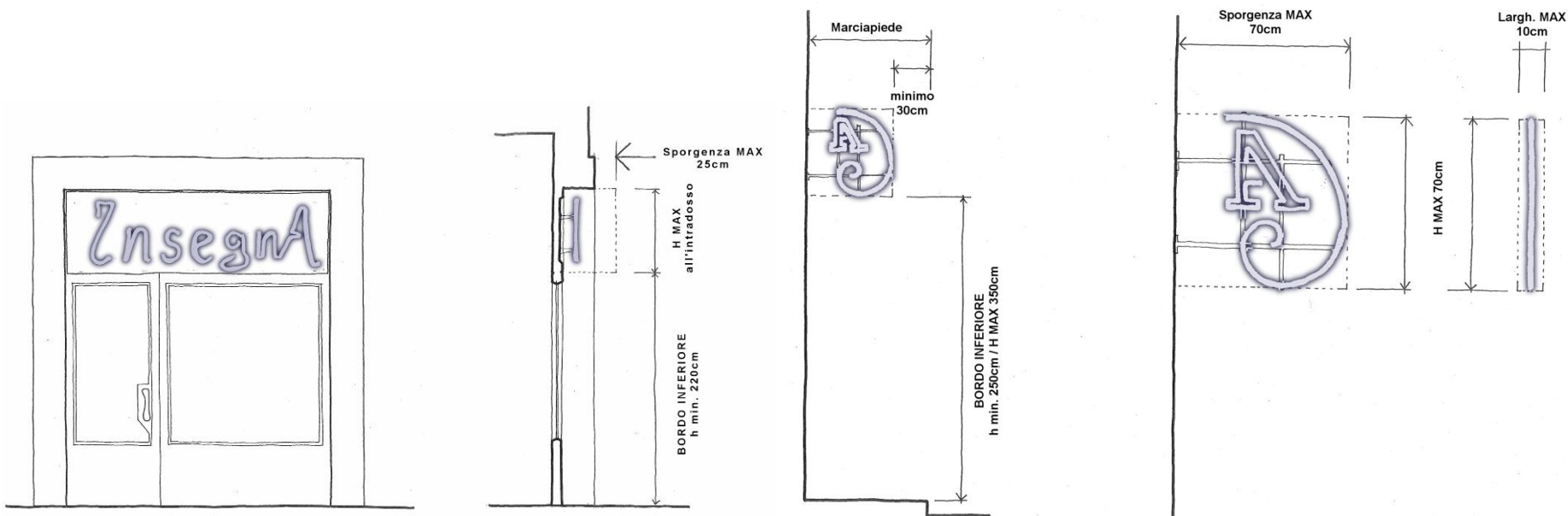
Art. 16. – Insegne composte da tubi fluorescenti

- I. Le insegne composte da tubi fluorescenti sono ammissibile nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria IV identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Nel caso di insegna parallela alla facciata dell'edificio, esterna al foro della vetrina, la larghezza complessiva non deve superare la dimensione del foro della vetrina eventualmente comprensivo delle proprie cornici architettoniche. L'altezza del bordo superiore dell'insegna trova il suo limite massimo nel bordo inferiore di eventuali partiture architettoniche quali cornici o marcapiani, o allineamenti architettonici di forometrie posti al piano direttamente soprastante tale dimensione non può comunque superare i 70cm. La sporgenza massima consentita è di 25cm. Le misure si intendono comprensive di strutture di supporto, alimentazione e decorazione.
- III. Il bordo inferiore delle insegne a tubi fluorescenti parallele al piano della facciata dell'edificio, deve avere un'altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di 220cm.
- IV. Gli elementi di alimentazione elettrica devono essere occultati o collocati in modo tale da ottenere un effetto ordinato ed il più possibile mimetico rispetto all'edificio.
- V. Nel caso di insegna ortogonale al piano di facciata dell'edificio (a bandiera), le dimensioni comprensive di strutture ed apparati decorativi e/o illuminanti, possono raggiungere la sporgenza massima dal filo della facciata di 70cm. Questa sporgenza massima deve comunque rispettare la distanza di 30cm dal bordo del marciapiede sottostante. Si potrà quindi verificare il caso in cui marciapiedi con larghezza inferiore a 100cm determinino una progressiva riduzione della dimensione dell'insegna a bandiera fino al suo azzeramento. La collocazione di insegne ortogonali al piano di facciata su vie prive di marciapiedi o con marciapiedi esigua dimensione, è



consentita esclusivamente previo parere del C.d.R. Traffico.

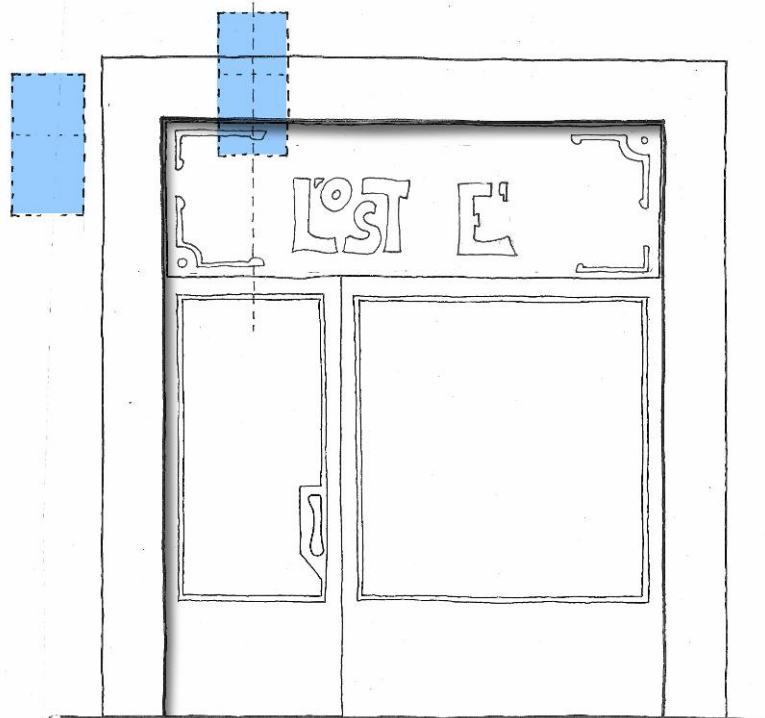
- VI. Le dimensioni massime in altezza e larghezza dell'insegna ortogonale al piano di facciata dell'edificio sono di 70x10cm, comprensive di strutture di supporto, alimentazione e decorazione. Il bordo inferiore deve avere un'altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di 250cm ed una massima 350cm.
- VII. La luce emessa di dispositivi tubolari non deve essere intermittente, ed emettere colori che possano creare situazioni di similitudine o confusione con la segnaletica stradale, non deve superare le 150 candele per metro quadro e generare situazioni di abbagliamento.



Art. 17. Art. 18 – Lanterna segnaletica

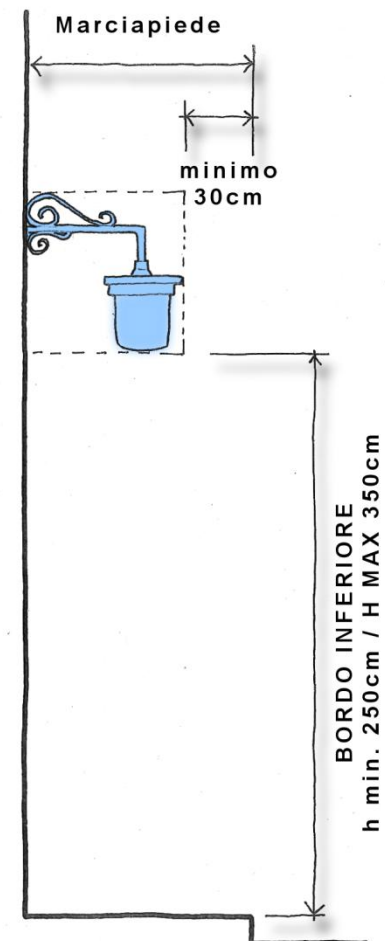
- I. Le lanterne segnaletiche sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Tale dispositivo deve essere collocato in corrispondenza dell'accesso principale, e costituisce alternativa rispetto all'insegna a bandiera.

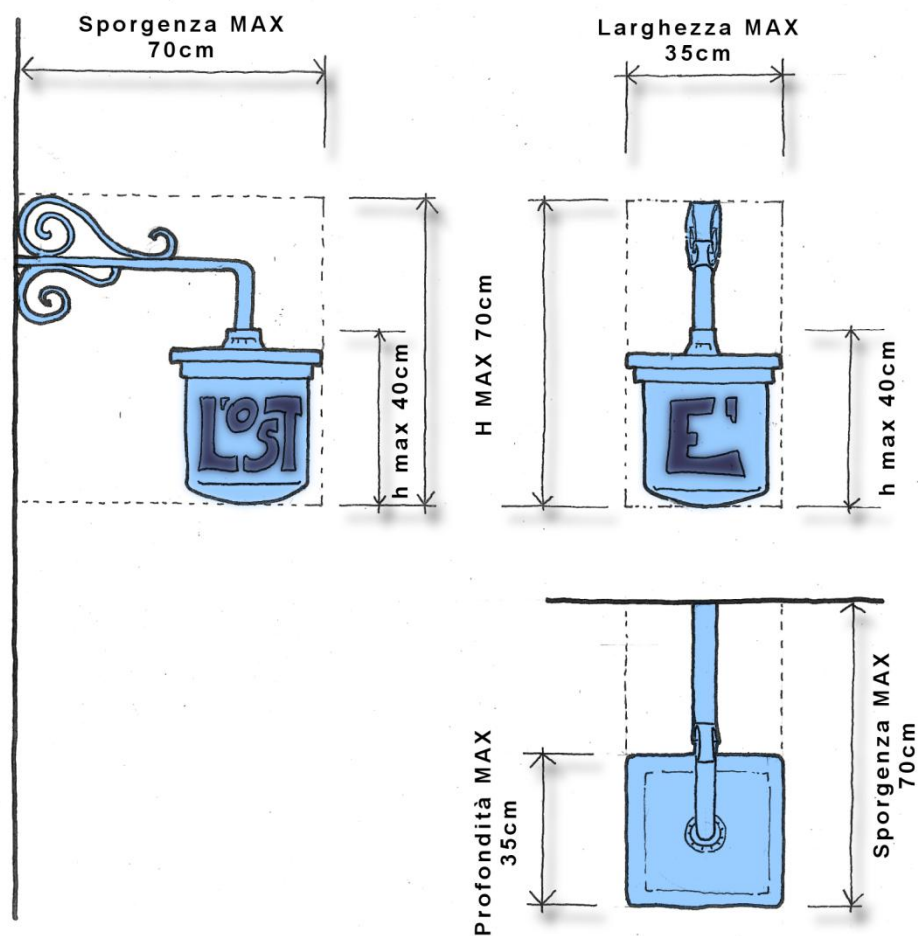
Collocazioni in corrispondenza
dell'accesso principale



III. Le dimensioni comprensive di strutture ed apparati decorativi e/o illuminanti, non devono oltrepassare la sporgenza massima dal filo della facciata di 70cm. Questa sporgenza massima deve rispettare la distanza di 30cm dal bordo del marciapiede sottostante. Si potrà quindi verificare il caso in cui marciapiedi con larghezza inferiore a 100cm determinino una progressiva riduzione della dimensione dell'insegna a bandiera fino al suo azzeramento. La collocazione di lanterne segnaletiche su vie prive di marciapiedi o con marciapiedi esigua dimensione, è consentita esclusivamente previo parere del C.d.R. Traffico.

IV. Il corpo illuminante deve avere dimensioni massime in pianta di 35x35cm e 40cm di altezza. Le dimensioni massime dell'elemento completo di supporti e/o decorazioni in altezza e larghezza possono arrivare a 70x35cm.





V. Il bordo inferiore della lanterna segnaletica dovrà avere un'altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di 250cm ed una massima 350cm.

VI. La luce emessa non può essere intermittente, ed emettere colori che possano creare situazioni di similitudine o confusione con la segnaletica stradale e non potrà superare le 150 candele per metro quadro e comunque generare situazioni di abbagliamento.

VII. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.

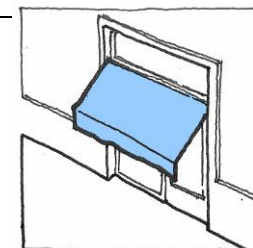
Capo 3 – Tendaggi

Art. 18. – Definizione dei tendaggi

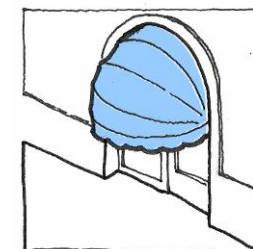
- I. Viene definito “*tendaggio*” il dispositivo di protezione dal sole e dalle intemperie delle vetrine.
- II. Nel caso in cui tale dispositivo abbia o possa avere funzione di protezione di eventuali aree destinate a plateatico, si dovranno rispettare le norme contenute nei “Criteri tecnici relativi agli elementi di arredo, di copertura ed accessori dei plateatici –Città Antica-”.
- III. Non costituiscono oggetto del presente Atto Normativo, apparati architettonici fissi quali le tettoie o pensiline. Tali dispositivi sono assoggettati alle norme vigenti in materia edilizia
- IV. All'interno delle aree facenti parte della ATO 1, sono ammessi esclusivamente tendaggi con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni riportate negli articoli seguenti.

Art. 19. – Classificazione tipologica dei tendaggi

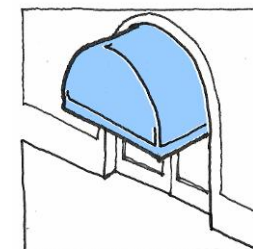
- I. Ai fini del presente Atto Normativo, i tendaggi da applicare esternamente all'edificio vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
 - a) **Tesa rettilinea:** tenda costituita da unico pannello avvolgibile in tessuto, azionato da meccanismo manuale o automatizzato, eventualmente completata da frontalino decorativo anch'esso in tessuto, mantenuta libera sui lati.
 - b) **Capote a semicupola:** tenda in tessuto a forma di quarto di sfera con la parte convessa rivolta all'esterno in alto, montata su struttura pieghevole azionata da meccanismo manuale o automatizzato, eventualmente completata da frontalino decorativo anch'esso in tessuto lungo il bordo inferiore.
 - c) **Capote a tunnel:** tenda in tessuto a forma di tunnel semicircolare montata su struttura pieghevole azionata da meccanismo manuale o automatizzato, eventualmente completata da frontalino decorativo anch'esso in tessuto lungo il bordo inferiore.
 - d) **Tenda libera:** tenda in tessuto fissata su barra superiore priva di meccanismi raccolta e fissata lateralmente con asola o ganci; pannello in tessuto teso su guide laterali e/o barra orizzontale inferiore con dispositivo di avvolgimento o raccoglimento a pacchetto; veneziane / brise-soleil.
- II. Per tutti i dispositivi di protezione, copertura e/o ombreggiamento facenti capo ai plateatici, si fa riferimento al Atto Normativo specifico di cui al precedente Capo 1, art. 4.IV.



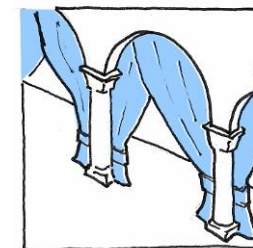
a)



b)



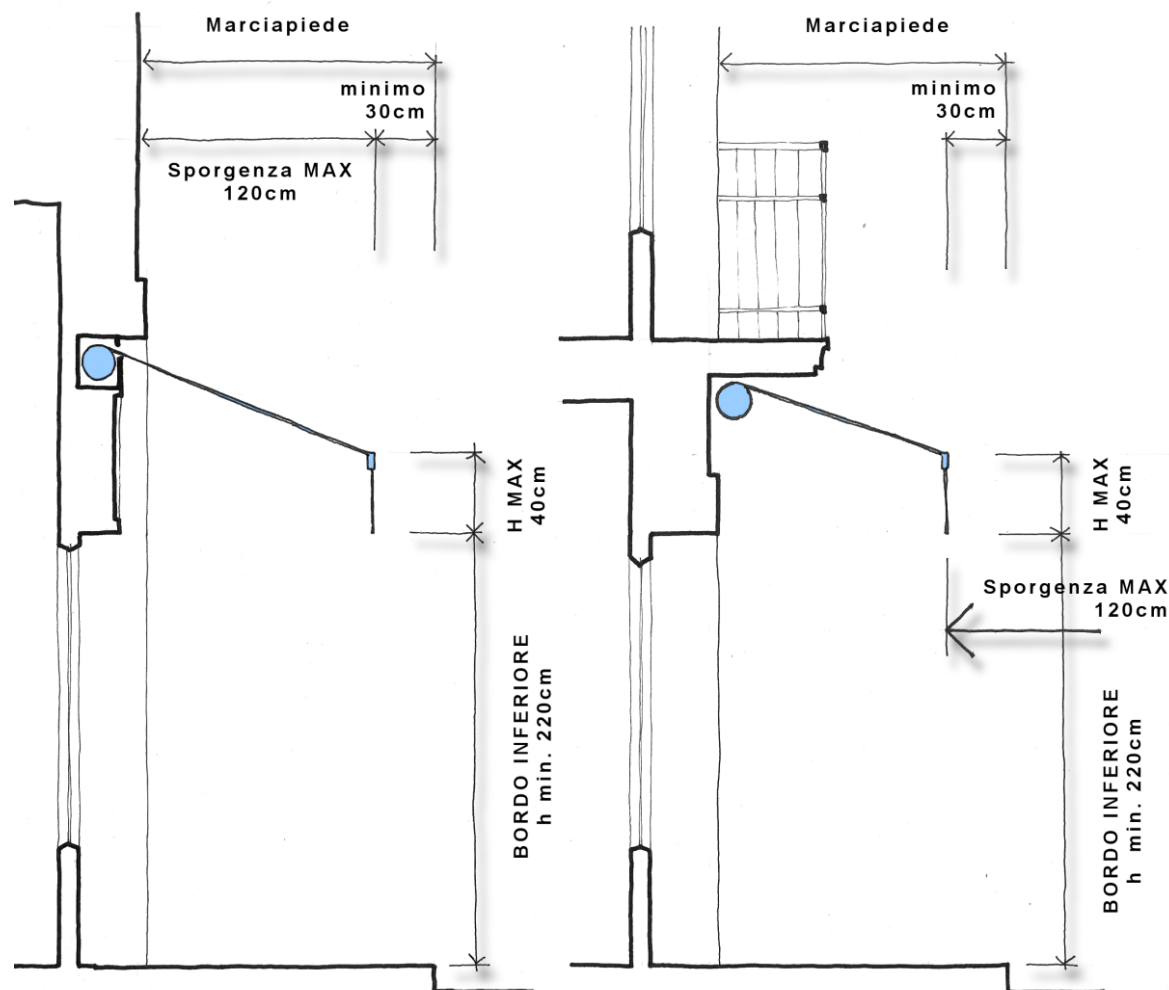
c)



d)

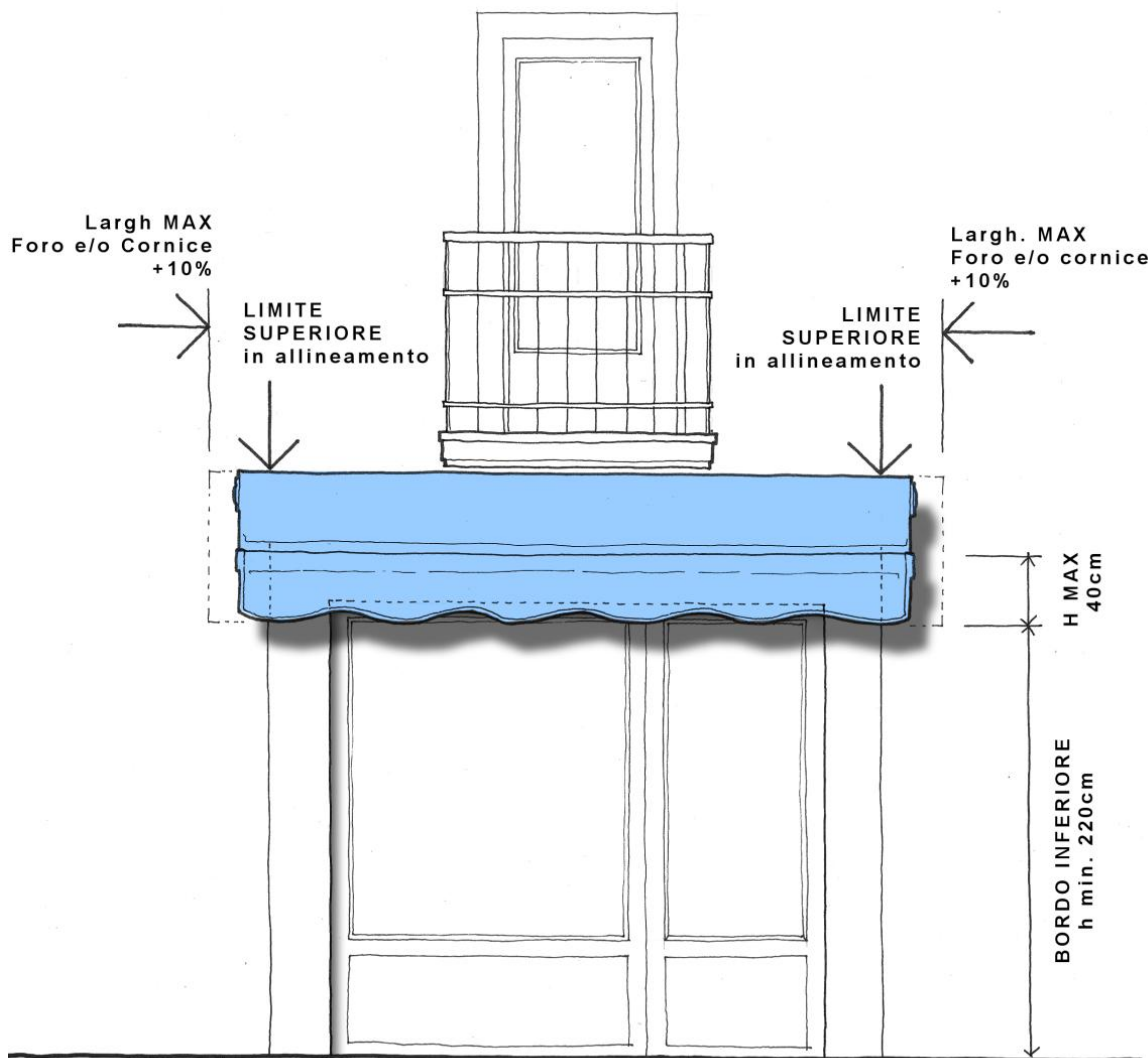
Art. 20. – Disposizioni generali sui tendaggi

- I. I tendaggi di tipo a) ed d) sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. I tendaggi di tipo b) e c), sono ammissibili nelle sole Vie Commerciali Omogenee di categoria III e IV così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- III. Sui tendaggi di tutte le tipologie è vietato apporre iscrizioni o immagini pubblicitarie ad esclusione delle insegne di esercizio.
- IV. Sui tendaggi delle tipologie a), b) e c), le iscrizioni e loghi aventi funzione di insegna di esercizio devono essere apposti esclusivamente nel frontalino decorativo lungo i bordi inferiori dei tendaggi. Tale eventuale fascia di finitura deve avere un'altezza massima di 40cm.
- V. Tutti i tendaggi dovranno risultare retraibili. Non sono pertanto ammessi tendaggi fissi.
- VI. E' vietato l'impiego di supporti di qualsiasi genere che appoggino direttamente o indirettamente su aree pubbliche, tali dispositivi devono eventualmente essere sostenuti da strutture a sbalzo ancorate agli infissi della vetrina o direttamente al muro.
- VII. Sono vietate le tende aggiuntive laterali di qualsiasi lunghezza e forma.
- VIII. I tendaggi, comprensivi di strutture ed apparati decorativi, non devono superare la sporgenza massima dal filo della facciata di 120cm. Tale sporgenza massima deve comunque rispettare inderogabilmente la distanza di 30cm dal bordo del marciapiede sottostante. Si potrà quindi verificare il caso in cui marciapiedi con larghezza inferiore a 150cm determinino una progressiva riduzione della dimensione del tendaggio fino al suo azzeramento. La collocazione di tendaggi su vie prive di marciapiedi o con marciapiedi esigua dimensione, è consentita esclusivamente previo parere del C.d.R. Traffico.
- IX. Il bordo inferiore dei tendaggi, deve avere un'altezza minima dal piano di calpestio del



marciapiede di 220cm.

- X. Tutti i tendaggi devono essere posizionati all'interno dei fori delle vetrine e delle porte.
- XI. Nei casi in cui le porte o vetrine presentino dimensioni tali da non consentire il rispetto delle altezze minime imposte dal presente Atto Normativo è consigliato l'impiego delle tipologie a tenda libera d). In tale situazione è comunque possibile derogare alle disposizioni del comma precedente, avendo cura di rispettare le seguenti prescrizioni: la dimensione massima in larghezza potrà arrivare ad 1,2 volte la larghezza comprensiva di cornici architettoniche decorative del foro sottostante; l'altezza del bordo superiore del tendaggio troverà il suo limite massimo nel bordo inferiore di eventuali partiture architettoniche quali cornici o marcapiani, o allineamenti architettonici di forometrie posti al piano direttamente soprastante, arrivando ad una dimensione massima di 30cm escluso il frontalino; le misure si intendono comprensive dei supporti strutturali.
- XII. Tutti i tendaggi devono essere realizzati con tela in tinta unita di colorazione avorio (RAL 1000/1001/1002), verde (RAL 6001/6002/6010) e bordeaux (RAL 3013/3016/3031). Le parti strutturali a vista, devono costituire insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e cromatiche della vetrina. Non sono ammissibili ondulati vari, materiali plastici o similari.
- XIII. Eventuali automatismi e/o dispositivi di alimentazione elettrica devono risultare celati alla vista e/o organizzati in un insieme ordinato, rispettoso delle partiture architettoniche e decorative.
- XIV. I tendaggi a semicupola, possono essere generati solo da varchi a tutto sesto



Capo 4 – Dispositivi di illuminazione esterna

Art. 21. – Definizione dei dispositivi di illuminazione esterna

- I. Nel presente Atto Normativo vengono definiti come “*dispositivi di illuminazione*” tutti i dispositivi e/o apparecchi in grado di generare luce.
- II. Non costituiscono oggetto del presente Atto Normativo tutti i dispositivi e/o apparecchi di illuminazione non finalizzati all'illuminazione della vetrina e/o dei singoli componenti del fronte commerciale. Non vengono quindi presi in esame tutti quei dispositivi illuminanti rivolti in generale all'edificio o al contesto di intorno che abbiano diverse finalità architettoniche e funzionali rispetto all'attività commerciale/economica.
- III. All'interno delle aree facenti parte del Centro Storico, sono ammessi esclusivamente dispositivi di illuminazione con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni riportate negli articoli seguenti.

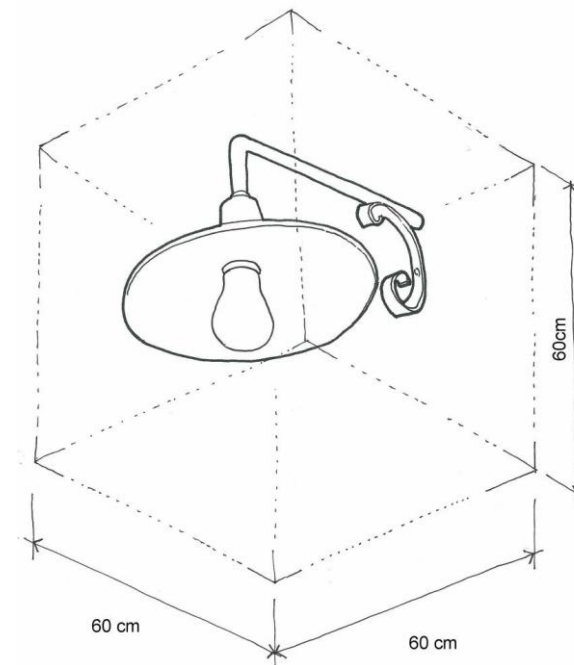
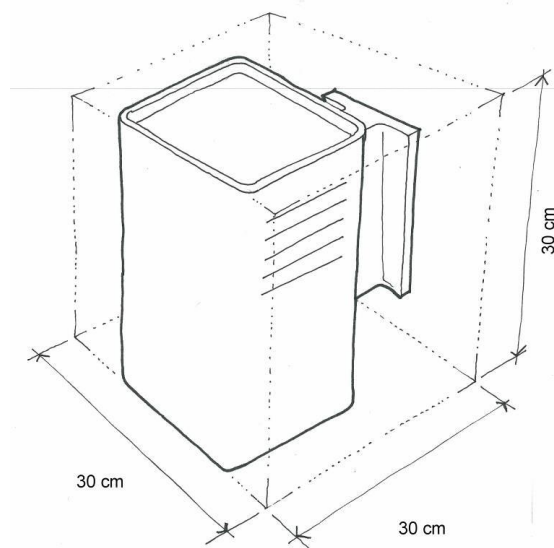
Art. 22. – Classificazione tipologica dei dispositivi di illuminazione esterni

- I. Ai fini del presente Atto Normativo, i dispositivi di illuminazione esterni vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
 - a) **Lampade incassate:** dispositivi di illuminazione costituiti da lampade in grado di generare un fascio di luce orientabile e controllato. Esse possono essere posizionate sia nella parte superiore che inferiore del foro della vetrina.
 - b) **Apparecchi a parete compatti:** dispositivi di illuminazione applicati direttamente a muro con strutture di supporto compatte e di ridotte dimensioni.
 - c) **Apparecchi a parete su estensioni:** dispositivi di illuminazione applicati direttamente a muro con strutture di supporto longilinee.
 - d) **Sospensioni:** dispositivi di illuminazione costituiti da lampade appese a soffitto interno del foro vetrina, delle rientranze e/o delle gallerie espositive ad uso pubblico.

Art. 23. – Disposizioni generali sui dispositivi di illuminazione esterna

- I. I dispositivi di illuminazione esterna, del tipo a) e d) possono essere utilizzati nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. I dispositivi di illuminazione esterna, del tipo b) possono essere utilizzati nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche ed esclusione dei singoli edifici assoggettati a vincolo monumentale.
- III. I dispositivi di illuminazione esterna, del tipo c) possono essere utilizzati nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria IV, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche ed esclusione dei singoli edifici assoggettati a vincolo monumentale.
- IV. I dispositivi di illuminazione esterna, devono essere regolati al fine di illuminare esclusivamente l'attività economica titolare con intensità ed orientamento tali da non provocare fenomeni di abbagliamento e/o situazioni di confusione per la viabilità. Il fascio da loro generato non deve colpire direttamente materiali riflettenti in maniera da produrre abbagliamenti.
- V. Lungo o in vista delle aree pubbliche non è consentito installare dispositivi di illuminazione a luce intermittente, con cambi di colore o comunque in movimento.
- VI. Eventuali dispositivi di alimentazione devono risultare celati alla vista e/o organizzati in un insieme ordinato, rispettoso delle partiture architettoniche e decorative.

- VII. E' possibile derogare ai commi precedenti limitatamente ai periodi di festività natalizia, esclusivamente per i dispositivi decorativi e fatti salvi i principi di tutela generale di cui all'art. 5 del presente Atto Normativo.
- VIII. La sporgenza massima dal piano di facciata non deve superare i 30cm nel caso di elementi del tipo b) ed i 60cm se per i dispositivi di tipo c). Le misure si intendono comprensive di eventuali supporti strutturali e/o dispositivi di alimentazione. Tale sporgenza massima deve comunque rispettare inderogabilmente la distanza di 30cm dal bordo del marciapiede sottostante. Si potrà quindi verificare il caso in cui marciapiedi con larghezza inferiore a 90cm determinino una progressiva riduzione della sporgenza del dispositivo fino al suo azzeramento. La collocazione di dispositivi illuminanti di tipo b) o c) su vie prive di marciapiedi o con marciapiedi esigua dimensione, è consentita esclusivamente previo parere del C.d.R. Traffico.
- IX. Il bordo inferiore dei dispositivi di illuminazione esterna, deve avere un'altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di 220cm.
- X. Le lampade incassate, sia che puntino verso il basso sia verso l'alto e così posizionate a terra, devono essere localizzate all'interno del filo della facciata e comunque mai oltre alle dimensioni e sporgenze massime previste per le insegne di esercizio incorporate nel piano della vetrina
- XI. La collocazione dei dispositivi di illuminazione deve rispondere ai criteri di composizione architettonica informati alla massima pulizia e semplicità; conformarsi e allinearsi alle partiture architettonico decorative dell'edificio; deve inoltre, nel caso vengano impiegati più punti luce, definire tra i dispositivi della medesima attività economica allineamenti, caratterizzazioni illuminotecniche, di materiale e di finitura del dispositivo coerenti tra loro.
- XII. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.



Capo 5 – Elementi espositivi aggiuntivi

Art. 24. – Definizione degli elementi espositivi aggiuntivi

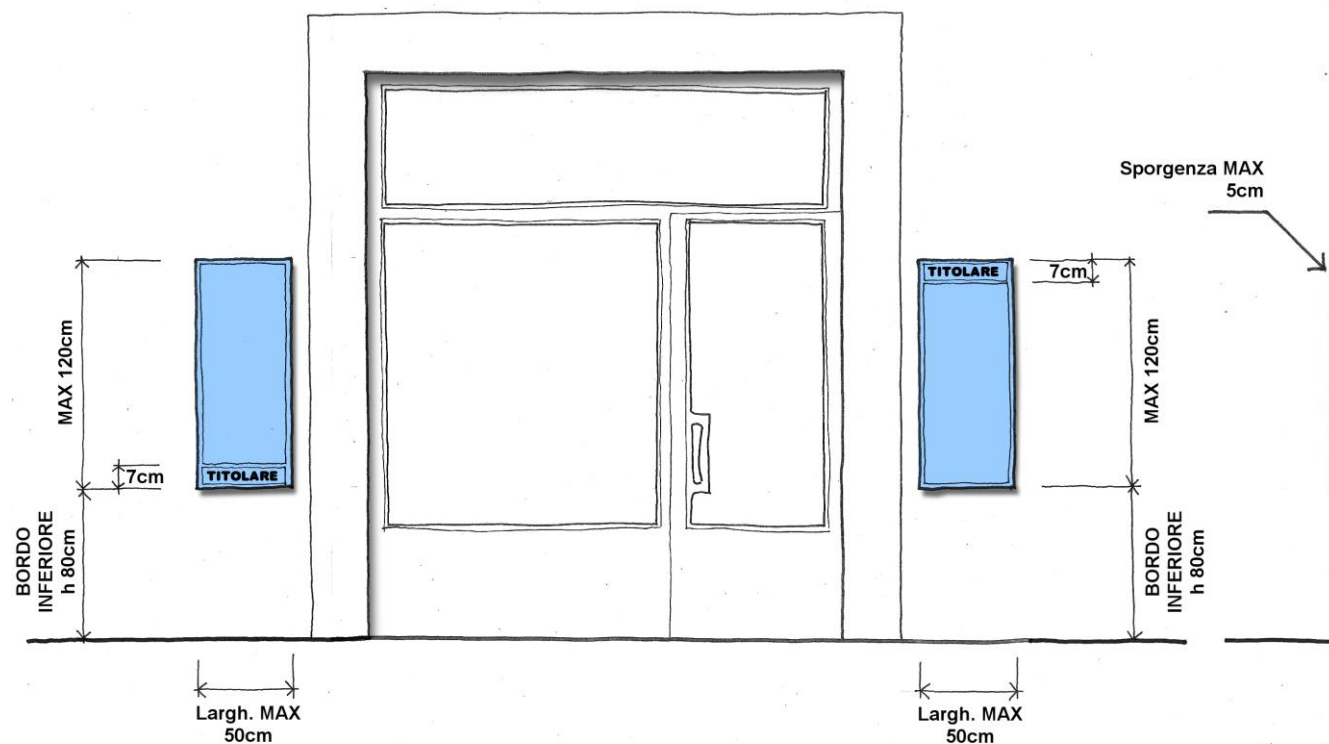
- I. Vengono definiti come “*elementi espositivi aggiuntivi*” quei componenti di allestimento esterni all’apertura della vetrina anche in continuità con la stessa.
- II. All’interno delle aree facenti parte del Centro Storico, sono ammessi esclusivamente elementi espositivi aggiuntivi con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni riportate negli articoli seguenti.

Art. 25. – Classificazione tipologica degli elementi espositivi aggiuntivi

- I. Ai fini del presente Atto Normativo, gli elementi espositivi aggiuntivi vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
 - a) **Pannelli bidimensionali a muro**: elementi espositivi appesi alla facciata e ad essa paralleli e aderenti per tutta la loro superficie.
 - b) **Devanture decorative**: elemento unitario di allestimento, posizionato sul fronte strada a contorno della vetrina, composto da pannelli bidimensionali, tra loro collegati e aderenti per tutta la superficie sia dei risguardi interni dell’apertura della vetrina, che del fronte strada.
 - c) **Porta locandine mobili a libro**: elementi espositivi semplicemente appoggiati a terra, costituiti da due pannelli rigidi incernierati tra loro lungo il bordo superiore.
 - d) **Porta locandine mobili a leggio**: elementi espositivi semplicemente appoggiati a terra, costituiti da zavorra di base, stelo di elevazione e pannello illustrativo mono o bifacciale.
 - e) **Espositori porta oggetti**: elementi di allestimento semplicemente appoggiati al suolo atti a esporre, cartoline, guide turistiche, fiori, piante, frutta e verdura.

Art. 26. – Pannelli bidimensionali a muro

- I. I pannelli bidimensionali a muro non sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria I, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Non devono coprire o nascondere cornici e relative forometrie.
- III. L'orientamento del pannello deve essere solamente verticale, le dimensioni massime complessive, comprensive di strutture ed apparati decorativi, sono 50 x 120cm.
- IV. Il bordo inferiore deve essere collocato a 80cm dal piano calpestabile del marciapiede.
- V. Lo spessore del pannello bidimensionale a muro non deve superare i 5cm misurati da filo facciata.
- VI. Tale elemento non deve essere luminoso per luce diretta.
- VII. E' obbligatorio l'inserimento del nome dell'attività titolare del pannello, inscritto in uno spazio rettangolare le cui dimensioni massime siano 7 x 50cm allineato al bordo inferiore o superiore, ed interno al pannello medesimo.
- VIII. E' ammessa la collocazione in numero massimo di 2 pannelli per ogni attività economica.
- IX. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.
- X. Tali pannelli non possono inoltre essere ceduti in uso ad altre attività.
- XI. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 38 del presente Atto Normativo.



Art. 27. – Bacheche espositive a muro

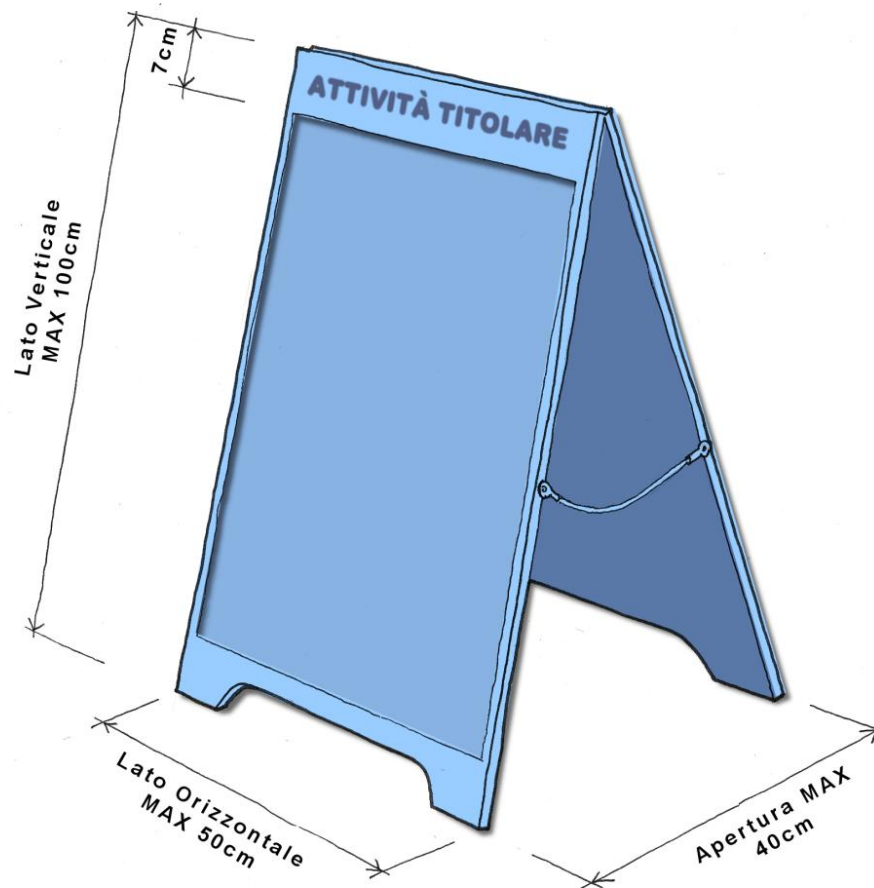
(Abrogato)

Art. 28. – Devanture decorative

- I. Le devanture decorative sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Tali dispositivi possono essere sia fissi che mobili, cioè costituiti da ante richiudibili.
- III. Il loro posizionamento deve prevedere opportuni sistemi di aggancio e snodi non lesivi delle eventuali parti decorative di contorno dei fori.
- IV. Lo spessore massimo ammissibile dell'intero elemento espositivo non deve superare i 30cm misurati da filo facciata, comprensivo di ogni elemento strutturale, funzionale e decorativo. L'altezza del bordo superiore della devanture deve trovare il suo limite massimo nel bordo inferiore di eventuali partiture architettoniche quali cornici o marcapiani, o allineamenti architettonici di forometrie posti al piano direttamente soprastante. La larghezza massima ammissibile per questo elemento espositivo è di 50cm per lato e in altezza dal bordo superiore della forometria.
- V. La parte di devanture relativa all'insegna non dovrà essere luminosa per luce diretta. Potrà avere nell'intradosso, sopra l'ingresso della vetrina, l'installazione di punti di illuminazione non orientati verso la via.
- VI. La parte di devanture relativa ad eventuali pannelli bidimensionali a muro non deve essere luminoso per luce diretta.
- VII. Eventuali dispositivi di alimentazione devono risultare celati alla vista o organizzati in un insieme ordinato, rispettoso delle partiture architettoniche e decorative.
- VIII. Non sono ammissibili devanture in alluminio anodizzato. Le parti a vista devono costituire insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e cromatiche della vetrina, prevedendo l'impiego di materiali e modalità di trattamento ispirati alla tradizione con tonalità opache neutre o scure.
- IX. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 38 del presente Atto Normativo.
- X. La devanture deve determinarsi all'ambito del fabbricato architettonico cui si riferisce.
- XI. E' possibile l'installazione di devanture solamente per quelle attività che posseggono un sola vetrina o al massimo due posizionate in angolo del fabbricato, una affacciata su di una via, e la seconda sull'altra via.

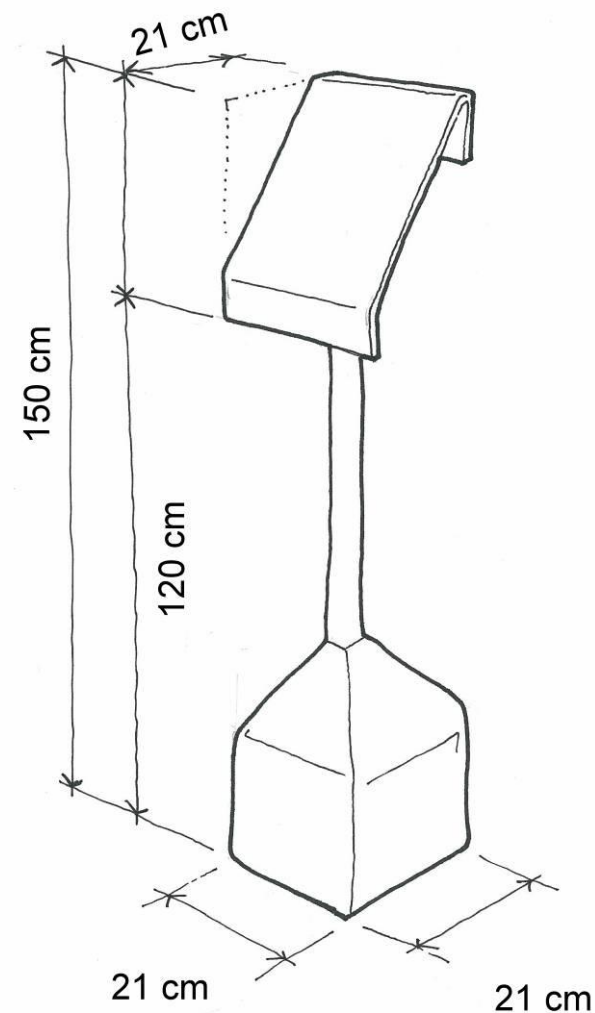
Art. 29. – Porta locandine mobili a libro

- I. Qualunque dispositivo mobile porta locandine a libro è consentito esclusivamente per le edicole e per le attività di ristorazione.
- II. Tali dispositivi non sono comunque ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria I, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche. Essi sono da considerarsi alternativi ai porta locandine a leggio.
- III. La loro localizzazione è consentita in adiacenza alla vetrina principale di ingresso e in numero massimo di 1 unità.
- IV. Non devono essere collocate in posizioni che configurino occlusione di porte e finestre presenti in facciata
- V. Non devono arrecare ostacolo ai flussi pedonali lungo la strada.
- VI. Le dimensioni massime, comprensive di strutture ed apparati decorativi, sono 50 x 100cm posizionate con il lato lungo verticale ed apertura massima di 40cm.
- VII. Il porta locandine mobili non deve essere luminoso.
- VIII. E' obbligatorio l'inserimento del nome dell'attività titolare del porta locandine mobili, iscritto in uno spazio rettangolare massimo di 7 x 50cm allineato al bordo inferiore o superiore, ed interno al pannello medesimo.
- IX. I porta locandine mobili devono riportare esclusivamente messaggi testuali inerenti al servizio offerto dall'attività titolare dei medesimi o la locandina delle notizie del giorno nel caso di edicole.
- X. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.
- XI. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, dovranno essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 38 del presente Atto Normativo.



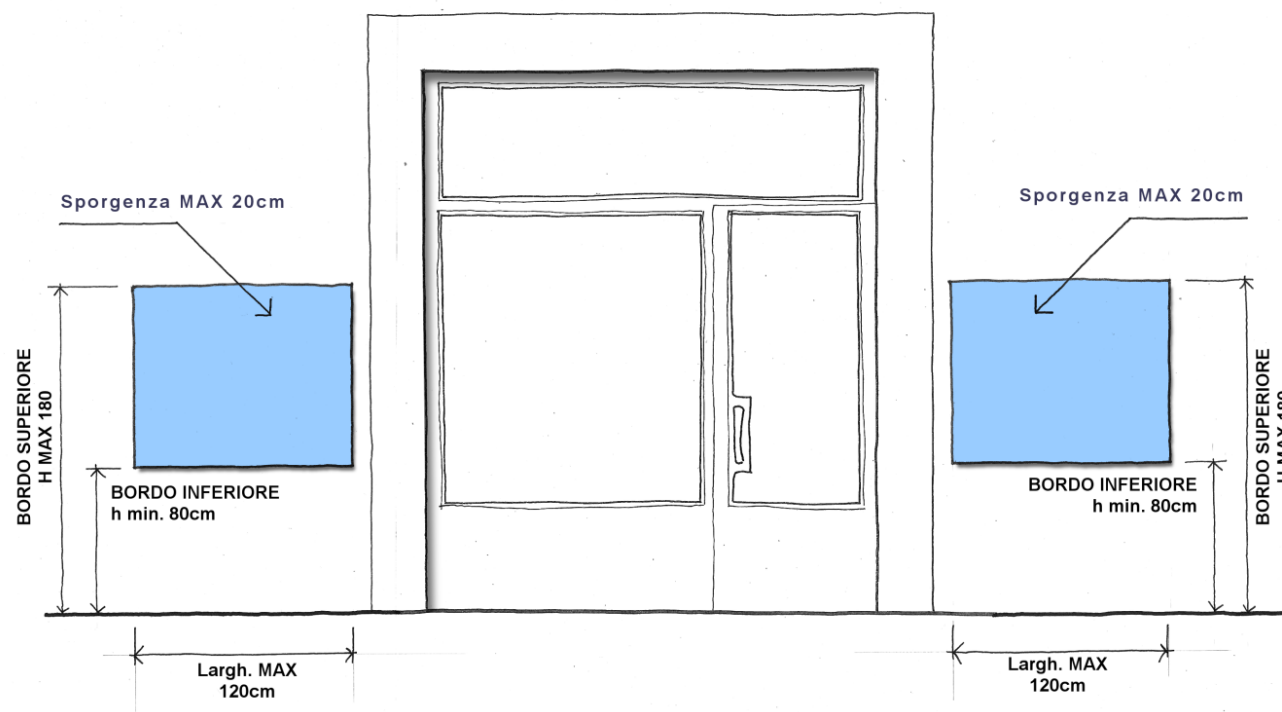
Art. 30. – Porta locandine mobili a leggio

- I. Tali dispositivi non sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria I, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche. Essi sono da considerarsi alternativi ai porta locandine mobili a libro.
- II. La loro localizzazione è consentita in adiacenza alla vetrina principale di ingresso e in numero massimo di 1 unità.
- III. Non devono arrecare ostacolo ai flussi pedonali lungo la strada.
- IV. Le dimensioni massime ammissibili comprensive di strutture ed apparati decorativi, sono: 21x21cm di larghezza e profondità; altezza massima del bordo inferiore del pannello illustrativo pari a 120cm; altezza massima dell'intero dispositivo pari a 150cm.
- V. Il porta locandine mobili a leggio non deve essere luminoso.
- VI. E' obbligatorio l'inserimento del nome dell'attività titolare del porta locandine.
- VII. I porta locandine mobili a leggio devono riportare esclusivamente messaggi testuali inerenti al servizio offerto dall'attività titolare dei medesimi.
- VIII. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.
- IX. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, dovranno essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 38 del presente Atto Normativo.



Art. 31. – Espositori porta oggetti

- I. Tali dispositivi espositori sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche. Essi possono essere concessi solamente alle attività che vendono cartoline, guide turistiche, piante fiori, frutta e verdura, con le modalità previste dal regolamento di Polizia Urbana.
- II. Non devono arrecare ostacolo ai flussi pedonali lungo la strada.
- III. Lo spazio di passaggio lasciato libero sul marciapiede dagli espositori non deve essere inferiore a 120cm.



Capo 6 – Dispositivi di protezione

Art. 32. – Definizione dei dispositivi di protezione

- I. Vengono definiti come “*dispositivi di protezione*” quei componenti mobili e fissi atti a proteggere gli spazi, le strutture ed i beni delle attività economiche.
- II. All'interno delle aree facenti parte del Centro Storico, sono ammessi esclusivamente dispositivi di protezione con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni riportate negli articoli seguenti.

Art. 33. – Classificazione tipologica dei dispositivi di protezione

- I. Ai fini del presente Atto Normativo, i dispositivi di protezione vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
 - a) **Saracinesche avvolgibili a griglia**: struttura snodabile lungo guide verticali, avvolgibile su rullo superiore celato alla vista, costituita da maglie geometriche metalliche.
 - b) **Saracinesche avvolgibili occlusive**: struttura snodabile lungo guide verticali, avvolgibile su rullo superiore celato alla vista, costituita da doghe metalliche occlusive o microforate.
 - c) **Cancellate scorrevoli**: elementi esterni metallici a maglia geometrica, scorrevoli su rotaia orizzontale e ripiegabili in nicchie laterali del foro di apertura.
 - d) **Cancellate a pannello**: elementi esterni metallici a maglie geometriche apribili ad anta e ripiegabili lungo l'asse verticale.
 - e) **Cancellate rigide a scomparsa**: elementi esterni metallici a maglia geometrica movimentate da dispositivo a scomparsa sia orizzontale che verticale.
 - f) **Portoni occlusivi**: elementi esterni a superficie piena ed opaca apribili ad anta
 - g) **Dissuasori antisfondamento**: elementi fissi, con funzione antisfondamento delle vetrine.

Art. 34. – Disposizioni generali sui dispositivi di protezione

- I. Le saracinesche avvolgibili a griglia, le cancellate scorrevoli, le cancellate a pannello, le cancellate rigide a scomparsa ed i portoni occlusivi sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Le saracinesche avvolgibili occlusive sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria IV così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- III. I dissuasori antisfondamento posti internamente all'attività sono sempre ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie, mentre qualora posti esternamente alla vetrina divengono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria III e IV come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche. Essi devono avere il bordo superiore ad un'altezza massima di 60cm dal piano di calpestio del marciapiede.
- IV. L'inserimento nelle forometrie esistenti non deve ledere la struttura ed eventuali decorazioni o cornici.
- V. Per le saracinesche avvolgibili a griglia, per le cancellate a pannello e per quelle a scomparsa è possibile impiegare doghe o pannelli occlusivi fino ad

un'altezza massima di 60cm.

- VI. Sono possibili automazioni a condizione che gli automatismi di controllo siano posizionati entro l'apertura vetrina e non in facciata.
- IV. Le parti a vista devono costituire insieme coordinato alle caratteristiche superficiali e cromatiche della vetrina prevedendo l'impiego di materiali e modalità di trattamento ispirati alla tradizione con tonalità opache neutre o scure.

Capo 7 – Struttura del serramento della vetrina

Art. 35. – Definizione delle strutture di serramento

- I. Vengono definite come “*strutture di serramento*” i componenti base della vetrina: la lastra di vetro/cristallo e/o eventuali tamponamenti trasparenti e/o opachi di qualunque materiale sostitutivo ad essa; la cornice di sostegno e di ancoraggio al muro di tali elementi.
- II. All'interno delle aree facenti parte del Centro Storico, sono ammessi esclusivamente le strutture di serramento con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni riportate negli articoli seguenti.

Art. 36. – Classificazione tipologica delle strutture di serramento

- I. Ai fini del presente Atto Normativo, le strutture di serramento vengono suddivise nei seguenti gruppi:
 - a) **Serramento a telaio portante:** impostazione strutturale tradizionale della vetrina costituita da elementi di sostegno/ancoraggio/movimentazione a telaio.
 - b) **Serramento a cristallo strutturale:** impostazione strutturale costituita da elemento di sostegno/ancoraggio particolarmente snello o non visibile.

Art. 37. – Disposizioni generali inerenti la posizione/destinazione funzionale

- I. Le strutture di serramento devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata o della cornice del foro su cui si attestano. Deve esser dato risalto alla partizione architettonica e alle cornici decorative del fabbricato al fine di permetterne la corretta lettura.
- II. Allo scopo di aumentare la superficie espositiva delle vetrine, è possibile dar luogo ad arretramenti considerevoli delle vetrine stesse, generando anche rientri nell'ambito del negozio fino ad giungere a tipologie “a galleria”.
- III. Non sono ammissibili installazioni temporanee o permanenti sul filo della proprietà privata, e/o oltre il piano della vetrina, che possano generare intralcio o disturbo sulla pubblica via.
- IV. Le soglie e/o le pavimentazioni generate dagli arretramenti delle vetrine devono essere realizzati con materiali e finiture in analogia ai materiali tradizionali impiegati per le finiture originarie dell'edificio o delle pavimentazioni esterne direttamente in relazione con esso.
- V. Il piano della vetrina e le componenti del serramento non devono essere realizzate con materiali e/o finiture a specchio o cromate.
- VI. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.
- VII. Sono possibili automazioni semprechè i dispositivi di controllo siano posizionati entro l'apertura vetrina e non in facciata.
- VIII. Al fine di mantenere la continuità percettiva dei fronti commerciali, lungo le strade o piazze del centro storico, ad eccezione di rivendite di articoli erotici o assimilabili, non è consentito occludere in modo permanente con pannelli, pellicole adesive, colorazioni o quant'altro più di due vetrine consecutive anche se di negozi differenti. Sono comunque ammesse modalità espositive delle merci che prevedano un fondale opaco adeguatamente arretrato verso l'interno.
- IX. Viene considerata come vetrina occlusiva, quella vetrina coperta e/o rivestita in modo permanente con pannelli, pellicole adesive, colorazioni o quant'altro per più del 50% della superficie totale dell'apertura edilizia su cui è collocata.

Art. 38. – Elenco materiali, finiture, e colorazioni

- I. Le tipologie di materiali e finiture superficiali citate nel presente articolo, si applicano sia nei casi di realizzazione in nuovo che nei casi di manutenzione straordinaria di tutti gli elementi costitutivi dell'architettura e dell'arredo del fronte commerciale in vista su aree pubbliche.
- II. Nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria I e II, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche, è ammesso l'utilizzo di materiali lapidei tradizionali locali (coerenti con quelli impiegati negli edifici a valenza storica facenti parte del contesto in cui si inserisce il fronte commerciale), legno, rame, ottone, bronzo, ferro lavorato a mano, lamiera dipinta e/o lavorata con finiture non lucide o cromate e materiali vetrosi. Sono ammesse inoltre finiture su materiale puro sia lucide che opache, con lavorazioni di tipo artigianale-tradizionale. Le colorazioni o verniciature in genere, dovranno impiegare colori e tonalità neutre ed opache, preferibilmente ispirate alla tradizione. Non è ammesso l'impiego di laminati, di profilati in alluminio anodizzato color argento, color oro, bronzo e/o altre cromie, e di materiali plastici che non garantiscano adeguata durabilità nel tempo sia delle parti strutturali che di finitura superficiale. Per quanto concerne i materiali plastici, essi devono presentare una evidente coerenza estetica con il contesto per trattamento della superficie e armonizzazione cromatica assecondando quanto prescritto per i materiali tradizionali.
- III. Nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria III e IV, così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche, è ammesso l'utilizzo di tutte le tipologie di materiali e lavorazioni citate al comma precedente ed inoltre sono ammesse finiture lucide che opache e cromature. Non è ammesso l'impiego di laminati, di profilati in alluminio anodizzato color argento, color oro, bronzo e/o altre cromie. Le colorazioni o verniciature in genere, devono impiegare colori e tonalità neutre ed opache, preferibilmente ispirate alla tradizione;

Capo 8 – Distributori automatici di beni o servizi

Art. 39. – Definizione dei distributori automatici

- I. Vengono qui definiti come distributori le macchine erogatrici automatiche o semi automatiche, mobili o fisse, collocate usualmente nelle immediate adiacenze o sul limitare degli spazi delle attività economiche e commerciali.
- II. All'interno delle aree facenti parte del Centro Storico, sono ammessi esclusivamente i distributori con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni riportate negli articoli seguenti.

Art. 40. – Classificazione tipologica dei distributori automatici

- I. Ai fini del presente Atto Normativo, i distributori automatici vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
 - a) **Bancomat**: erogatore di denaro e/o servizi bancari di diverso tipo, ivi comprese casse continue o similari, incorporati nella struttura della vetrina.
 - b) **Distributore di beni o servizi generici, incorporati nel piano vetrina**: erogatori di sigarette, ricariche telefoniche, prodotti sanitari, ecc. incorporati nella struttura della vetrina.
 - c) **Distributore di beni o servizi generici, in armadi indipendenti**: erogatori di sigarette, ricariche telefoniche, prodotti sanitari, ecc. collocati in armadi indipendenti dalla struttura della vetrina, generalmente collocati nelle immediate adiacenze dell'attività economica, appoggiati a pavimento o appesi a muro.
 - d) **Distributore di dolciumi o gadgets**: erogatori di dolciumi o gadgets, costituiti elementi indipendenti dalla struttura della vetrina, generalmente collocati nelle immediate adiacenze dell'attività economica, appoggiati a pavimento o appesi a muro.
 - e) **Distributore di alimenti**: distributori di latte, pane e altri generi alimentari, ecc. collocati in armadi indipendenti dalla struttura della vetrina, generalmente collocati in aree cittadine di interesse di passaggio, appoggiati a pavimento.

Art. 41. – Disposizioni generali inerenti la posizione/destinazione funzionale

- I. I bancomat ed i distributori di beni o servizi generici incorporati nel piano vetrina sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. I distributori di beni o servizi generici in armadi indipendenti sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria II e IV così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- III. I distributori di dolciumi e gadgets non sono ammessi nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche. Tali dispositivi potranno essere esposti al pubblico esclusivamente all'interno del vano della vetrina, gallerie o arretramenti su proprietà privata.
- IV. I distributori automatici di beni o servizi devono essere localizzati sulle vetrine interessanti l'attività titolare e non possono essere collocate su vetrine di altre attività economiche. Per quanto concerne i distributori in armadio indipendente, essi dovranno essere localizzati nelle immediate adiacenze delle medesime vetrine.
- V. I distributori di alimenti in armadi indipendenti o strutture similari in diverso materiale, non sono ammessi all'interno del Centro Storico
- VI. Nei distributori automatici i dispositivi illuminati per luce propria dovranno essere limitati ai soli elementi funzionali al servizio. Sono da intendersi come funzionali al servizio i display o monitor indicatori e di selezione, ivi compresi eventuali tastiere e/o pulsanti, i singoli loghi strettamente identificativi

del servizio.

- VII. Le finiture superficiali e le caratteristiche cromatiche dei dispositivi Bancomat, dovranno conformarsi a quelle utilizzate nella vetrina.
- VIII. La vetrina in cui è incorporato il bancomat e/o distributore di beni o servizi generici deve presentare superfici occlusive alla vista contenute al minimo indispensabile delle necessità tecniche di installazione e sicurezza dei dispositivi.
- IX. La collocazione preferenziale dei dispositivi bancomat è quella effettuata ricavando degli spazi interni all'edificio.
- IX. Per i distributori di beni o servizi generici in armadi indipendenti, è obbligatorio l'inserimento del nome dell'attività alla quale è legato il distributore, iscritto in uno spazio rettangolare con larghezza massima di 7cm, appoggiato ai bordi verticali o orizzontali e posto all'interno della struttura medesima. Tale elemento identificativo non deve essere luminoso. I distributori di beni o servizi generici in armadio indipendente mobile devono essere esposti al pubblico esclusivamente durante gli orari di chiusura dell'attività e collocati all'interno del vano della vetrina, gallerie o arretramenti su proprietà privata.
- X. Eventuali dispositivi di alimentazione devono risultare celati alla vista o organizzati in un insieme ordinato, rispettoso delle partiture architettoniche e decorative.
- XI. I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, devono essere coerenti con quelli impiegati per la vetrina e comunque rispondenti alle prescrizioni dell'art. 39 del presente Atto Normativo.

Capo 9 – Fioriere ed apparati scultorei decorativi

Art. 42. – Definizione di fioriere ed apparati scultorei decorativi

- I. Viene definita come fioriera una cassetta di vario materiale atta a contenere fiori o piante appoggiata al suolo o appesa a parete.
- II. Viene definito come elemento scultoreo decorativo, qualsiasi elemento tridimensionale di vario materiale appoggiato al suolo o appeso a parete avente esclusiva funzione decorativa.
- III. All'interno delle aree facenti parte del Centro Storico, sono ammessi esclusivamente le fioriere e gli apparati scultorei e decorativi con caratteristiche tipologiche, dimensionali, costruttive, di posizione, di materiale e di colore conformi alle disposizioni riportate negli articoli seguenti.

Art. 43. – Classificazione tipologica delle fioriere e degli apparati decorativi

- I. Ai fini del presente Atto Normativo, le fioriere e gli apparati scultorei e decorativi vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
 - a) **Fioriera e/o elemento scultoreo decorativo al suolo:** fioriera e/o elemento scultoreo decorativo appoggiati direttamente al suolo o sostenuti da struttura indipendente dal fabbricato appoggiata al suolo.
 - b) **Fioriera e/o elemento scultoreo decorativo parete:** fioriera e/o elemento scultoreo decorativo vincolati a muro con dispositivi di ancoraggio o sospensione.

Art. 44. – Disposizioni generali inerenti la posizione/destinazione funzionale

- I. Le fioriere sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee nelle Vie Commerciali Omogenee di tutte le categorie identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- II. Gli elementi scultorei decorativi sono ammissibili nelle Vie Commerciali Omogenee di categoria II, III e IV così come identificate nel fascicolo delle tavole cartografiche.
- III. Le fioriere devono essere localizzate nelle immediate adiacenze delle vetrine interessanti l'attività medesima ed in aderenza alla facciata dell'edificio.
- IV. La collocazione delle fioriere e degli elementi scultorei decorativi al suolo su area pubblica, deve sempre avvenire su marciapiede o area pedonale. Qualsiasi diversa collocazione che preveda l'occupazione della carreggiata deve essere esplicitamente approvata dal C.d.R. Traffico.
- V. La collocazione delle fioriere e degli elementi scultorei decorativi a parete su area pubblica, deve sempre avvenire su marciapiede o area pedonale ed ad un'altezza variabile da 100cm a 220cm da quota calpestio. Qualsiasi diversa collocazione che preveda l'occupazione della carreggiata devono essere esplicitamente approvate dal C.d.R. Traffico.
- VI. Per quanto riguarda le fioriere e gli elementi scultorei al suolo, lo spazio lasciato libero sul marciapiede non deve essere inferiore a 120cm. La dimensione massima ortogonale alla facciata dell'edificio non deve in ogni caso superare i 70cm, mentre la dimensione massima in senso longitudinale non potrà superare i 120cm.
- VII. Per quanto riguarda le fioriere e gli elementi scultorei a parete lo spazio lasciato libero sul marciapiede dalla proiezione al suolo non deve essere inferiore a 120cm. La dimensione massima ortogonale alla facciata dell'edificio e longitudinale ad essa, non devono in ogni caso superare i 30cm.
- VIII. La fioriera deve sempre contenere piante vive (non artificiali), in condizioni decorose. Non è ammesso per nessun motivo l'impiego di fioriere riempite

solamente di terra o altro materiale, sprovviste di elementi vegetali.

- IX. Gli elementi scultorei decorativi al suolo devono essere realizzati con materiali tradizionali e in stretta relazione con le pavimentazioni esterne e la facciata dell'edificio.
- X. Gli elementi scultorei decorativi non possono essere luminosi per luce diretta.
- XI. Il numero massimo sia di fioriere che di elementi scultorei è limitato a 2 unità per vetrina.

Capo 10 –Eccezioni, integrazioni, sanzioni

Art. 45. – Preesistenze dotate di pregio storico / architettonico

- I. Per la loro valenza storica, architettonica e testimoniale, gli elementi architettonici esterni delle attività commerciali presenti nel seguente elenco sono soggetti a conservazione:

N.	Identificazione	Indirizzo	Civico	Insegna	Vetrina
01	Farmacia Internazionale*	Corso Porta Nuova	28	x	
02	Fotografo Bazzoni	Via Roma	27	x	x
03	Cornici Novelli*	Via Oberdan	15/c	x	x
04	Foto Cracco	Via Armando Diaz	1	x	x
05	Bottiglieria Zampieri	Via Alberto Mario	23	x	x
06	Libreria Ghelfi & Barbato	Via Mazzini	21	x	x
07	Oreficeria Arte Orafa Zanoni*	Via Mazzini	5/b	x	x
08	Manella La Stilografica*	Via Mazzini	5	x	x
09	Rike Bertolini*	Via Mazzini	65	x	x
10	Eliminata da Elenco con Delibera di Giunta Comunale nr 290 del 18 settembre 2013				
11	Profumeria Stendhal*	Via Portici	5	x	x
12	La Bottega del Vino	Via Scudo di Francia	3	x	x
13	Profumeria Grazia	Piazza Erbe	2	x	x
14	Tessuti	C.so Porta Borsari	8/a	x	
15	Mercanti Gioielli	Via S.Giovanni in Foro	1/a		x
16	Pelletteria Borsi	Corso Santa Anastasia	2/a	x	x
17	Ferrario	C.so S. Anastasia	15	x	
18	Salumeria Albertini	C.so Santa Anastasia	41/a	x	x
19	Ottica Aschieri*	C.so Santa Anastasia	47	x	
20	Alimentari*	C.so Santa Anastasia	33		x
21	Tipografia Arche Scaligere*	Via Santa Maria in Chiavica	3/c	x	x
22	Coltelleria Calcagni	Largo Pescheria Vecchia	3	x	x
23	Osteria Trota	Via Trota	3	x	
24	Panificio Messori	Via Forti	2/a	x	
25	Mandarina Duck*	Via Cappello	10/bis	x	x
26	La Bottega della Magliaia	Via Cappello	12/a	x	x
27	Calzedonia*	Via Cappello	8	x	x
28	Lion's Road*	Corticella Leoni	4/a	x	x
29	Tabacchi Basevi	Via Leoni	19	x	

30	Cartoleria Tajoli	Via XX Settembre	1	x	x
31	Farmacia al Seminario	Interrato dell'Acqua Morta	42	x	
32	Macelleria Melchiori	Via Carducci	16	x	x
33	Enoteca Dal Zovo*	Vicolo San Marco in Foro	5/7	x	x
34	Locanda Castelvecchio*	Corso Castelvecchio	21/a		x
35	Antichità Lonardelli*	Corso S. Anastasia	31	x	x
36	Caffè Filippini*	Piazza delle Erbe	26	x	

** Insegna e/o vetrina non precedentemente inserita nella tav.n.5 allegata al Atto Normativo della Pubblicità e Pubbliche Affissioni del Comune di Verona, approvato con deliberazione consiliare n.148 del 19/12/1997; modificato con atto consiliare n.11 del 5/02/1999; modificato con atto consiliare n.93 del 21/12/2000.*

- a) In occasione di ristrutturazioni, modifiche o cambi di uso, le vetrine o insegne di esercizio dotate di particolare pregio architettonico e/o di valore storico testimoniale, eventualmente non incluse nell'elenco di cui al comma precedente, possono essere mantenute su istanza autonoma dei proprietari. Detta istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnico/illustrativa di accompagnamento che dia conto delle motivazioni per le quali si ritiene di dover conservare tali manufatti e delle caratteristiche degli elementi rilevati e descritti nei documenti allegati: la relazione fotografica dello stato attuale e delle immagini fotografiche o rappresentazioni di carattere storico documentale, il rilievo architettonico dettagliato (alla scala non inferiore ad 1:20) e della parte di fabbricato nella quale sono inseriti, con puntuale indicazione dei materiali, dei colori e dello stato di conservazione al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 46. – Integrazioni e modifiche

All'atto dell'approvazione del presente **“Atto Normativo per i Fronti commerciali”**, vengono integrate le vigenti disposizioni di seguito riportate:

- **“Regolamento della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni”**, approvato in data 19/12/1997 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148, modificato con deliberazione Consiliare n.11 del 5/02/1999 e n.93 del 21/12/2000;
- **“Regolamento Edilizio”**.

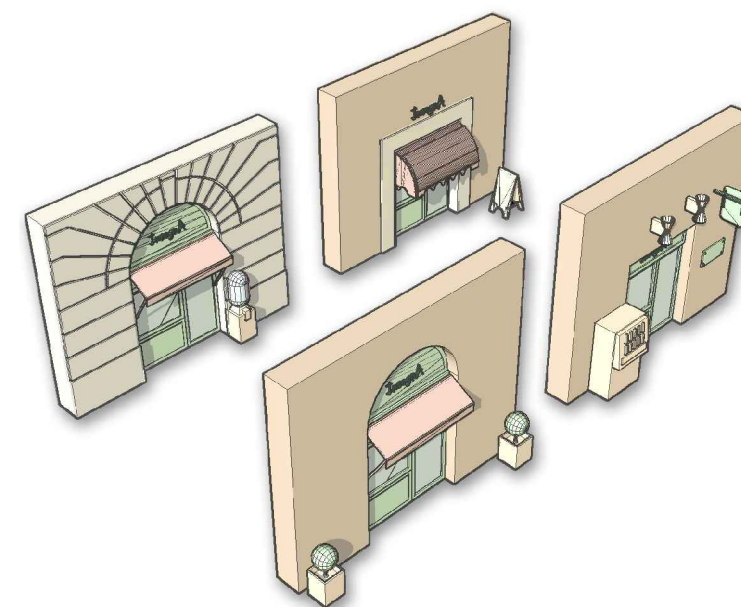
Art. 47. – Sanzioni

- Sono soggetti a sanzione i proprietari dei fronti commerciali che non rispondano alle norme contenute nel presente Atto Normativo.
- L'amministrazione Comunale procederà alla comunicazione della diffida ai diretti interessati, ordinando la messa in pristino degli elementi considerati non regolari.
- Scaduto il termine della diffida, l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione dei citati elementi addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

**NORME TECNICHE OPERATIVE
FASCICOLO CARTOGRAFICO**

Direttore area gestione del territorio
arch. Luciano Marchesini
Responsabile del Procedimento
dott. Tatiana Basso
Responsabile Coordinamento Pianificazione Territoriale
arch. Mauro Grison
Responsabile Coordinamento Edilizia Privata
arch. Cristina Salerno
Progettisti Esterni
dott. arch. Matteo Masconale
dott. arch. Marcello Verdolin
Collaboratori al progetto
dott. Claudia Cauteruccio
(Settore Commercio)
arch. Chiara Tassello
(Coordinamento Pianificazione Territoriale)
geom. Giampaolo Zambaldo
(Coordinamento edilizia privata)



dicembre 2010



ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

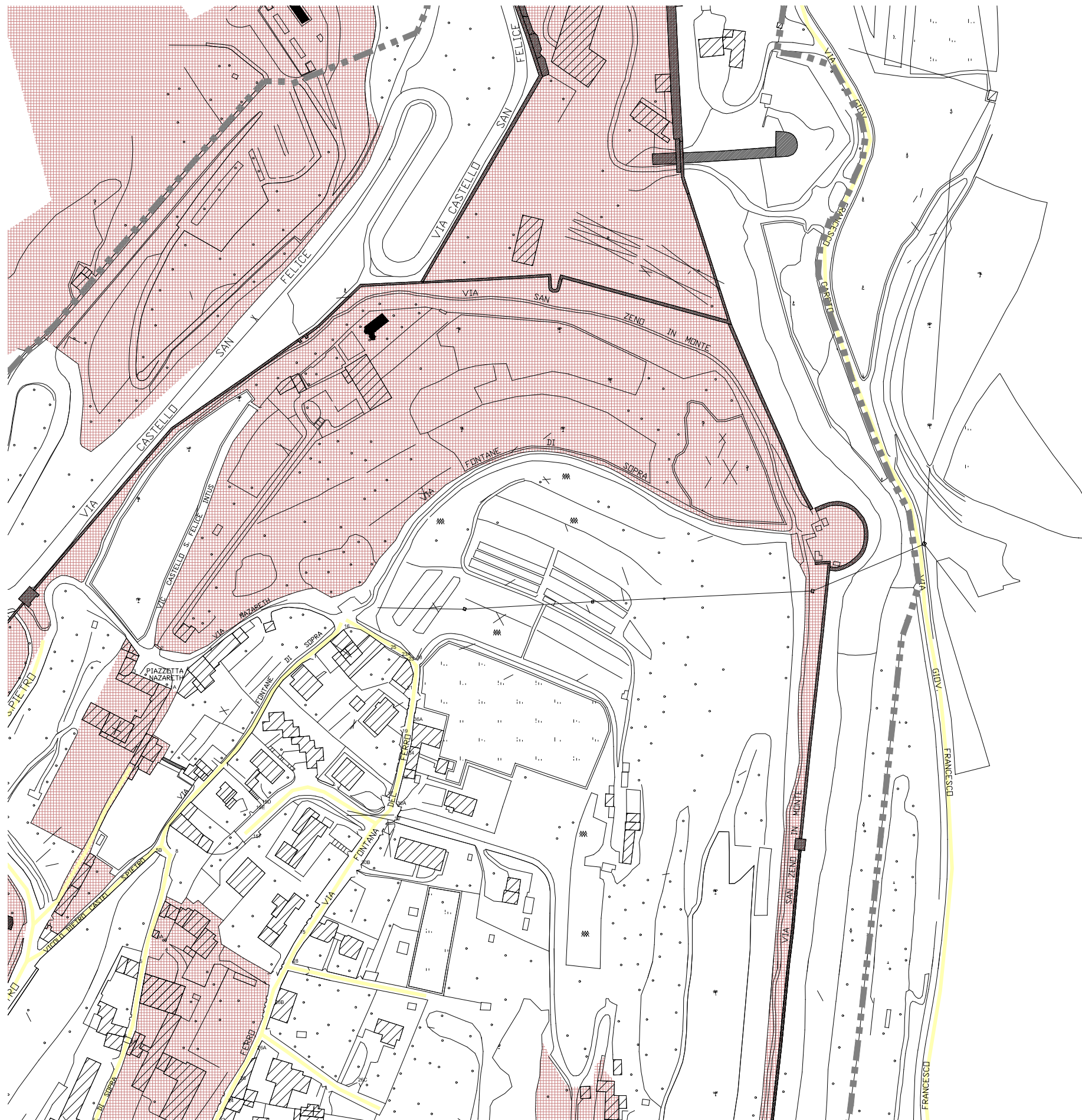
Norme Tecniche Operative

Fascicolo cartografico

- Via Commerciale Omogenea di classe I
- Via Commerciale Omogenea di classe II
- Via Commerciale Omogenea di classe III
- Via Commerciale Omogenea di classe IV

- Perimetro ATO 1
- Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
- Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale

Legenda



ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

Norme Tecniche Operative

Fascicolo cartografico

 Via Commerciale Omogenea di classe I
 Via Commerciale Omogenea di classe II
 Via Commerciale Omogenea di classe III
 Via Commerciale Omogenea di classe IV

 Perimetro ATO 1

 Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs.
42/2004

 Area di rispetto dagli accessi principali degli
edifici considerati come riferimento territoriale

Sub. 3.1

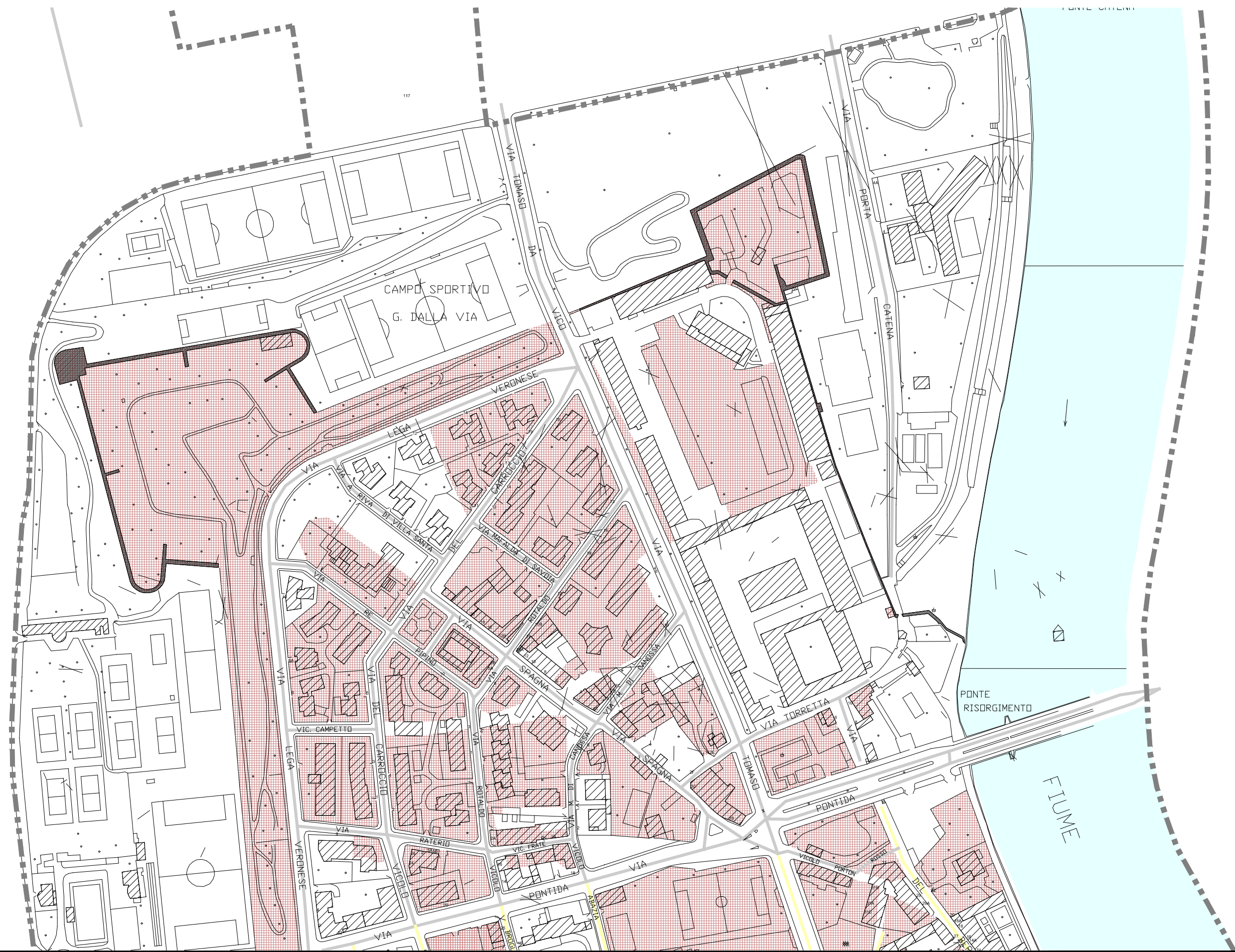
03

sc. 1:2.500

file:\\ SUB 3.1 FASC CARTOGRAFICO.DWG

anno 2010





ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

Norme Tecniche Operative

Fascicolo cartografico

- Via Commerciale Omogenea di classe I
- Via Commerciale Omogenea di classe II
- Via Commerciale Omogenea di classe III
- Via Commerciale Omogenea di classe IV
- Perimetro ATO 1
- Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
- Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale

Legenda

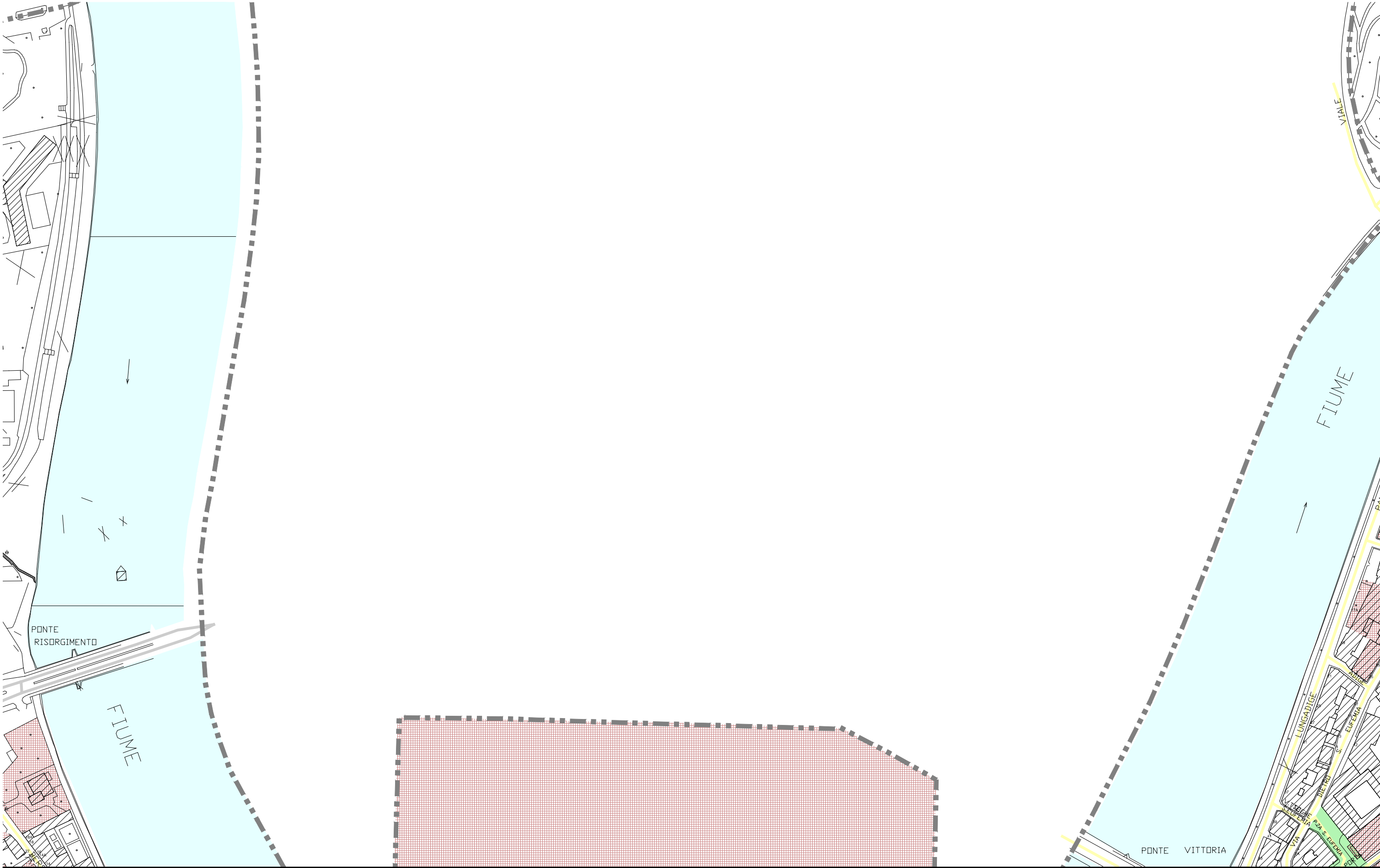
Sub. 3.1

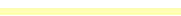
04

sc. 1:2.500

file\\ SUB 3.1 FASC. CARTOGRAFICO.DWG

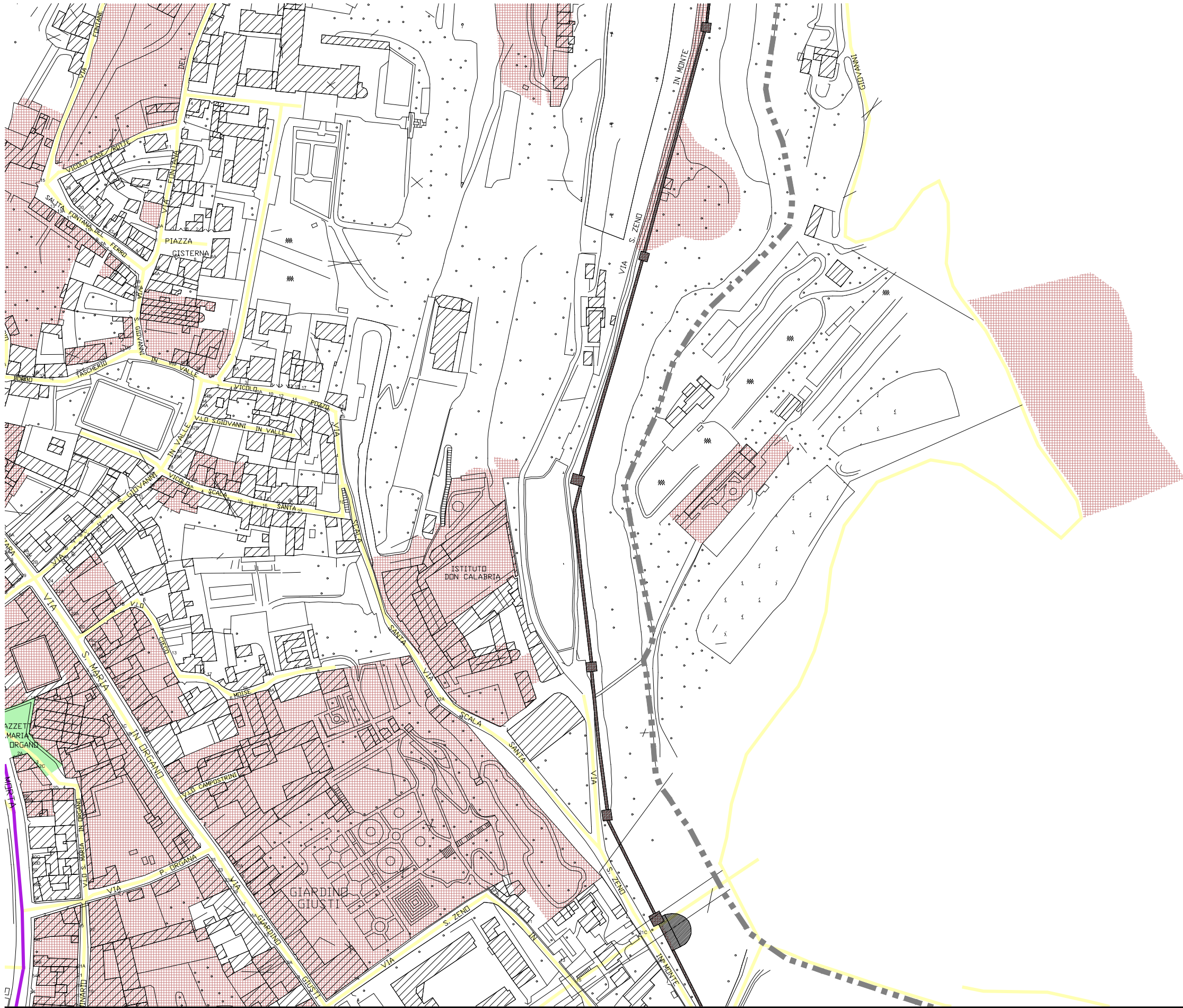
anno 2010



-  Via Commerciale Omogenea di classe I
-  Via Commerciale Omogenea di classe II
-  Via Commerciale Omogenea di classe III
-  Via Commerciale Omogenea di classe IV

Legenda

-  Perimetro ATO 1
-  Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
-  Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale



ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

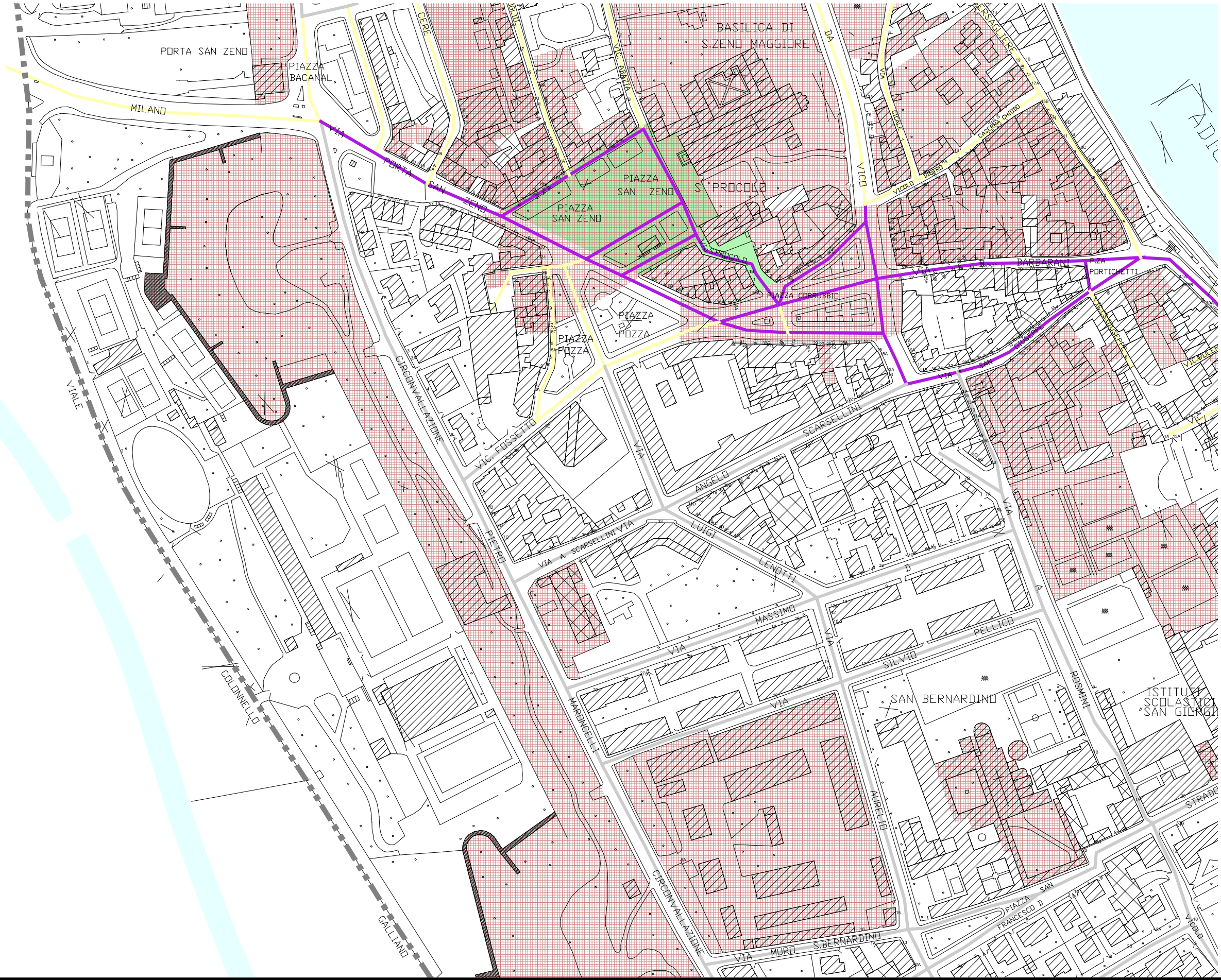
Norme Tecniche Operative

Fascicolo cartografico

- Via Commerciale Omogenea di classe I
- Via Commerciale Omogenea di classe II
- Via Commerciale Omogenea di classe III
- Via Commerciale Omogenea di classe IV

- Perimetro ATO 1
- Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
- Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale

Legenda



ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

Norme Tecniche Operative

Fascicolo cartografico

- Via Commerciale Omogenea di classe I
- Via Commerciale Omogenea di classe II
- Via Commerciale Omogenea di classe III
- Via Commerciale Omogenea di classe IV
- Perimetro ATO 1
- Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
- Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale

Legenda

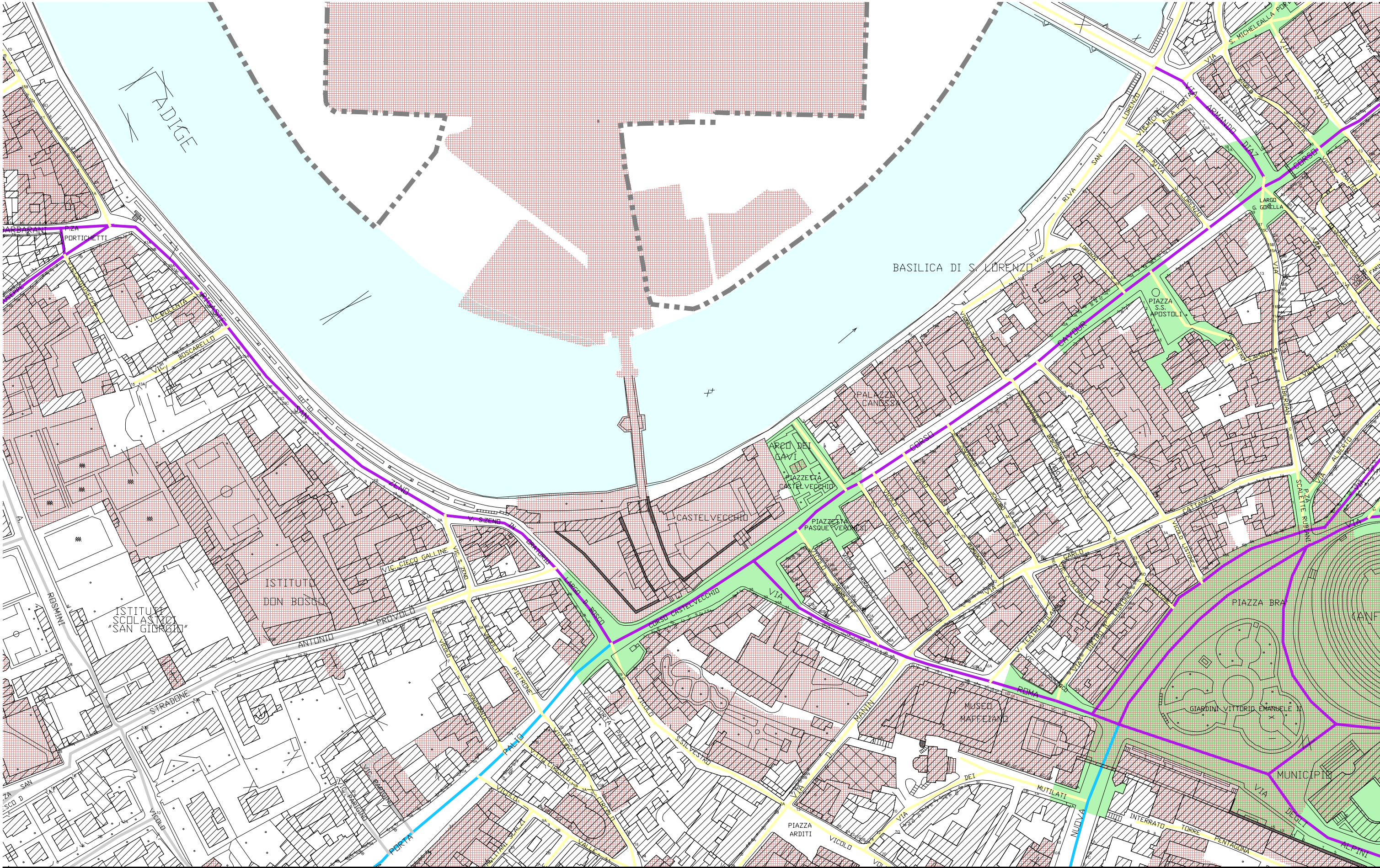
Sub. 3.1

08

sc. 1:2.500

file\\ \ SUB 3.1 FASC. CARTOGRAFICO.DWG

anno 2010



ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

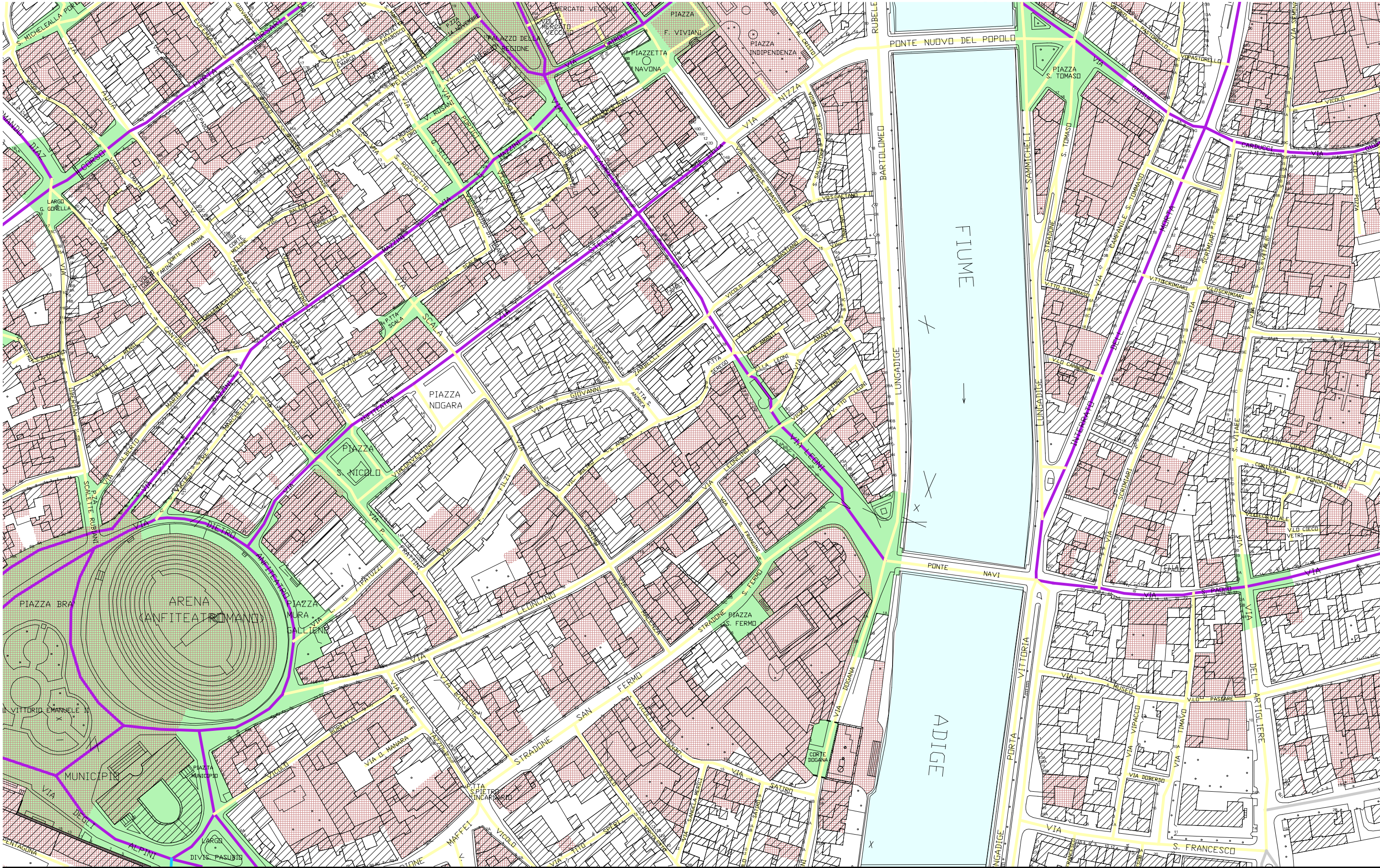
"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

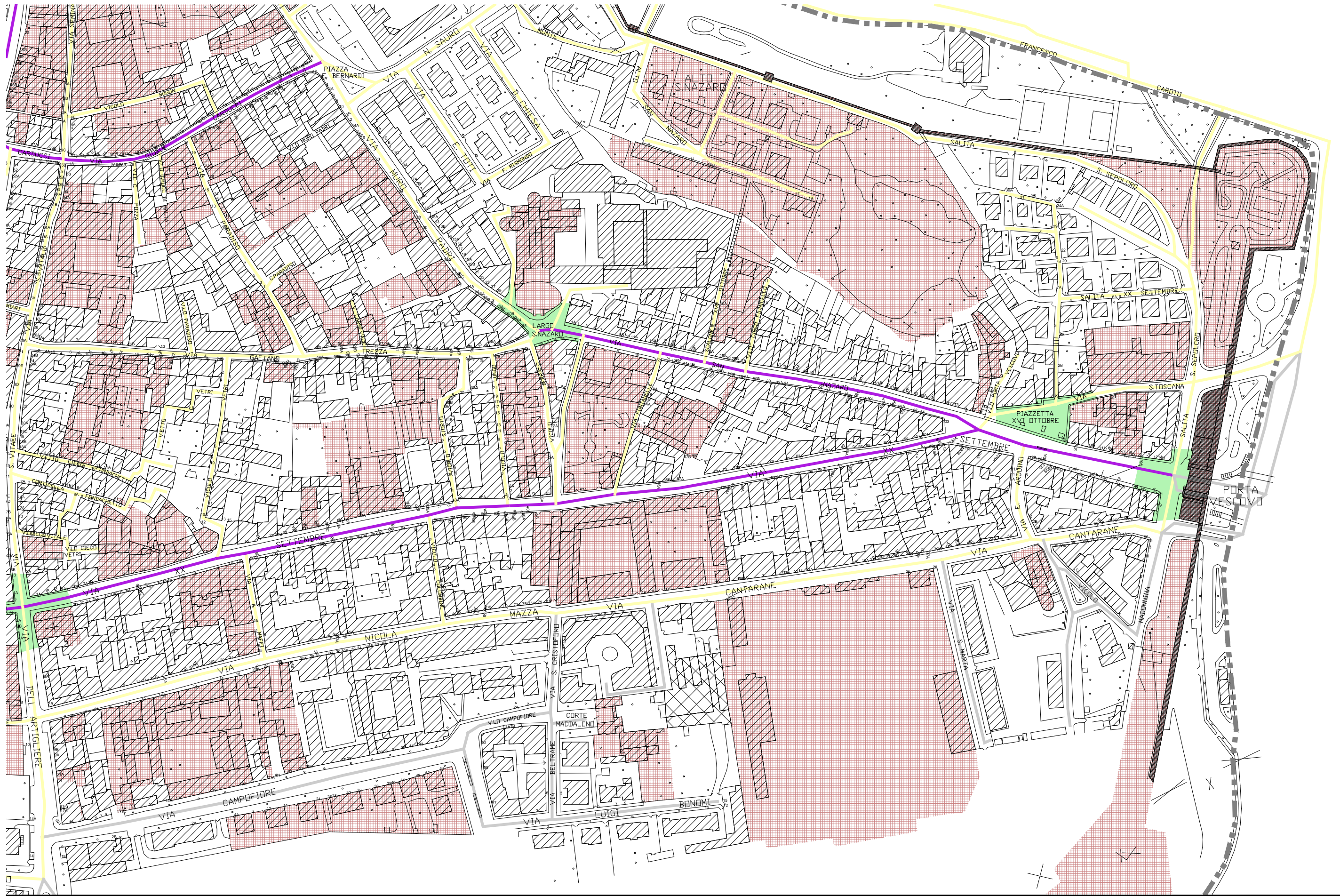
Norme Tecniche Operative

Fascicolo cartografico

- Via Commerciale Omogenea di classe I
-
- Via Commerciale Omogenea di classe II

Legenda





ALLEGATO A all'art. 33 della variante n.33 del PRG vigente

"Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali"

Norme Tecniche Operative

Fascicolo cartografico

- Via Commerciale Omogenea di classe I
- Via Commerciale Omogenea di classe II
- Via Commerciale Omogenea di classe III
- Via Commerciale Omogenea di classe IV

- Perimetro ATO 1
- Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
- Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale

Legenda

Sub. 3.1

11

sc. 1:2.500

file\\ \ SUB 3.1 FASC. CARTOGRAFICO.DWG

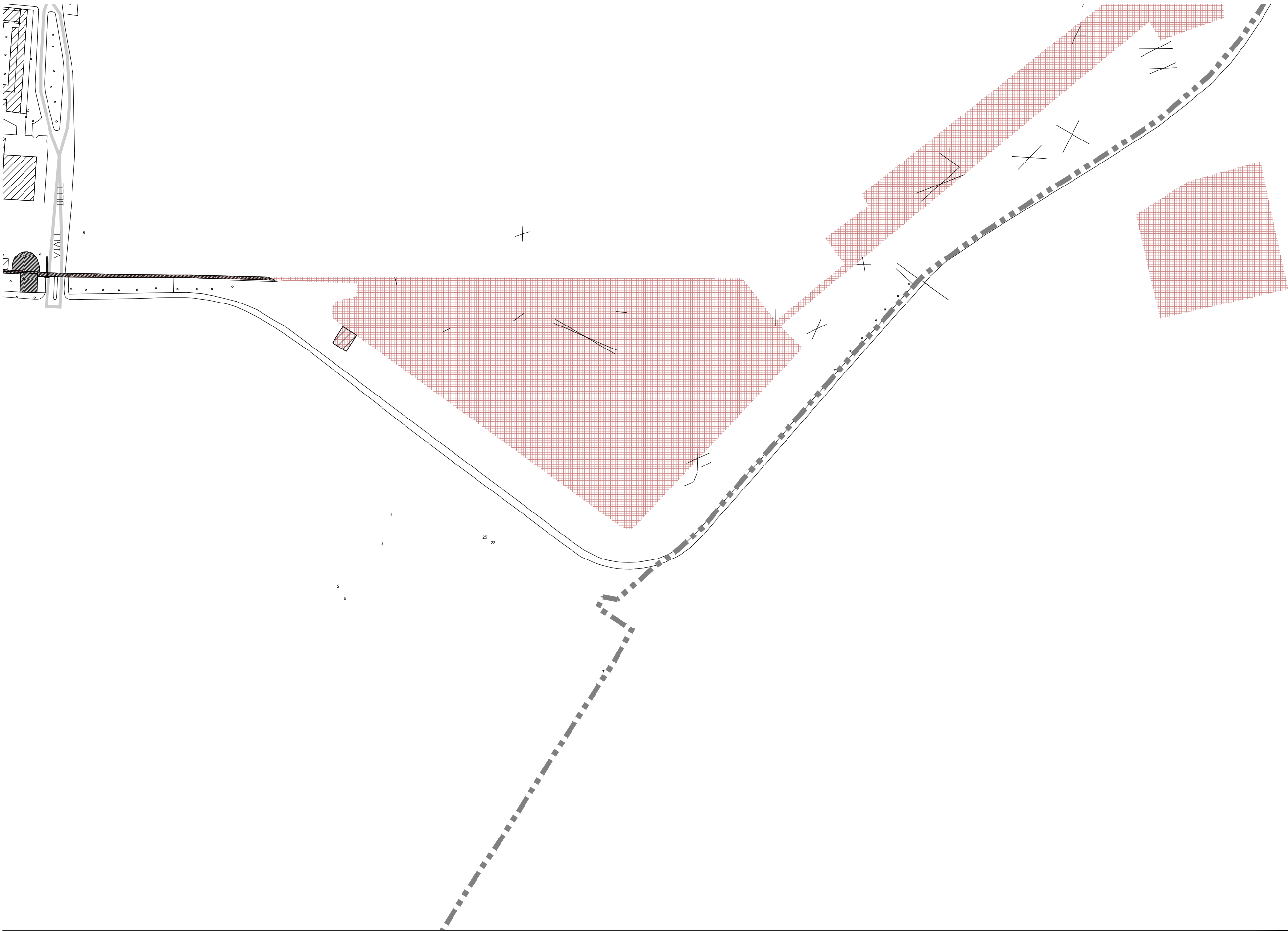
anno 2010



Fascicolo cartografico

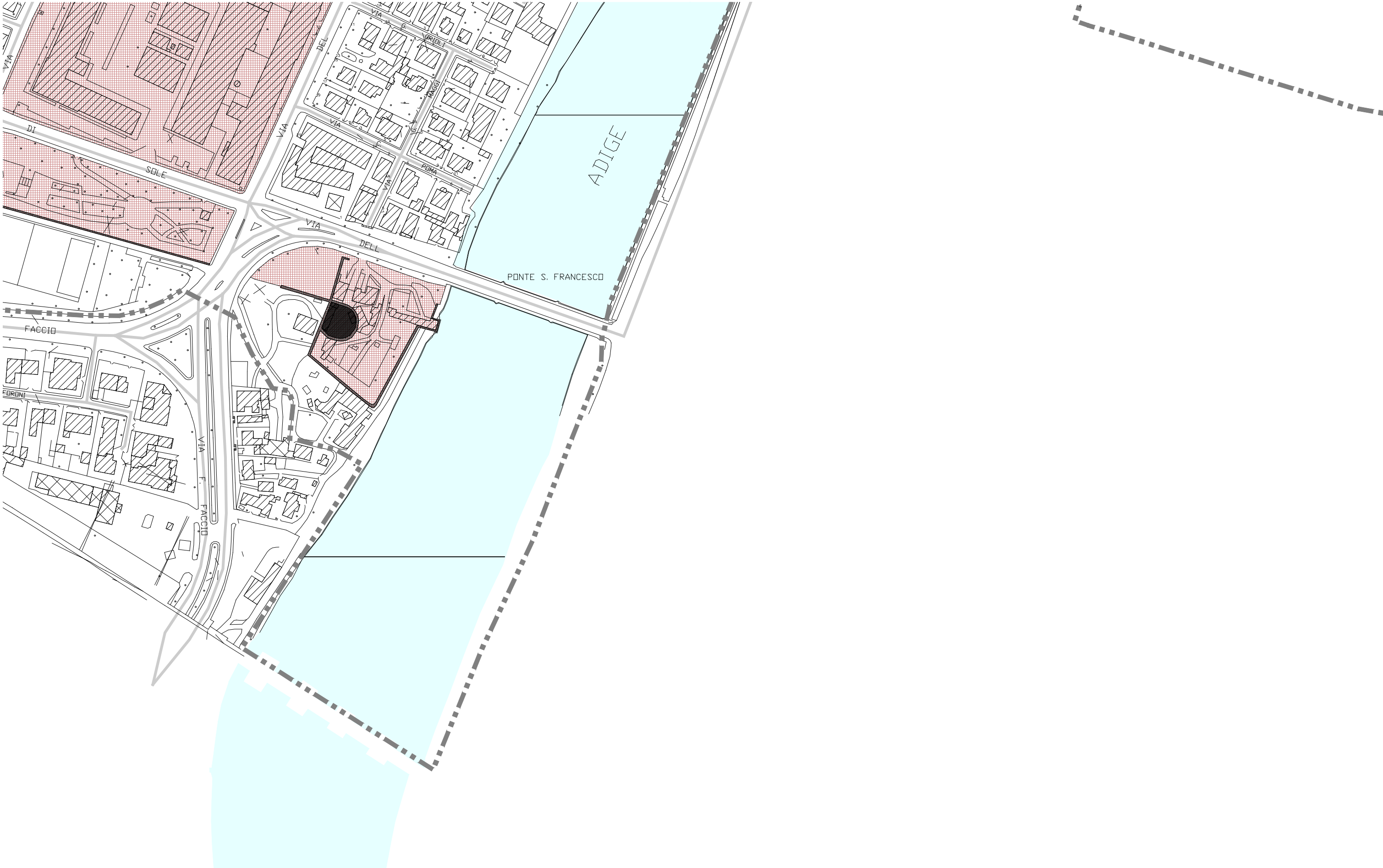
Legenda

anno 2010



- Via Commerciale Omogenea di classe I
- Via Commerciale Omogenea di classe II
- Via Commerciale Omogenea di classe III
- Via Commerciale Omogenea di classe IV

- Perimetro ATO 1
- Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
- Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale



- Via Commerciale Omogenea di classe I
- Via Commerciale Omogenea di classe II
- Via Commerciale Omogenea di classe III
- Via Commerciale Omogenea di classe IV

Legenda

- Perimetro ATO 1
- Vincolo Monumentale dei principali edifici D.Lgs. 42/2004
- Area di rispetto dagli accessi principali degli edifici considerati come riferimento territoriale

